MUNICIPIO DI MUZZANO

telefono +41 (0) 91 966 43 42
fax +41 (0) 91 968 10 27
e-mail cancelleria@muzzano.ch
Web Site www.muzzano.ch

Ris. Municipale

Municipio
6933 Muzzano

Funzionario Daniele Mazzali
e-mail Segretario@muzzano.ch
Data

Allegato 1
Analisi di dettaglio del contratto/mandato di prestazioni

riferimento: Messaggio municipale 137-2018 - Affidamento del mandato di gestione totale dell'acquedotto comunale alle aziende industriali di Lugano (AIL SA)

Testo del contratto	Osservazioni/ sintesi
2. Premesse 2.1. Il Comune è proprietario delle strutture necessarie all'approvvigionamento e alla distribuzione di acqua potabile che servono in modo diretto i bisogni dei cittadini o Utenti siti nel comprensorio di distribuzione della propria AAP. 2.2. Il Comune è proprietario o detiene delle servitù sui fondi ove sono posate le condotte di distribuzione dell'acqua. 2.3. La rete di distribuzione è documentata su supporto informatico compatibile con il sistema del Gestore. 2.4. L'impianto di telegestione del Comune è collegato al centro Comando del Gestore (Centro Dispatching Gemmo). 2.5. Il Gestore ha la competenza ed il personale necessario per la gestione ottimale del servizio di erogazione acqua potabile. 2.6. Il Comune deve assicurare che il servizio di produzione e di distribuzione venga sempre garantito alla cittadinanza, sia in condizioni normali che in condizioni di emergenza. Il Comune è il primo garante nei confronti dell'Utenza come previsto dalla Legge sull'approvvigionamento idrico. 2.7. Il presente Mandato di prestazioni annulla e sostituisce ogni eventuale accordo precedentemente sottoscritto dalle Parti in relazione alla gestione del servizio acqua potabile. 2.8. Le presenti premesse sono parte integrante del Mandato di prestazioni.	2.3 e 2.4 questo genera il costo iniziale di ripresa 2.6: responsabilità ultima del Comune; esso deve vegliare sul lavoro delle AIL SA.
3. Scopo 3.1. Scopo del presente Mandato di prestazioni è quello di: - Definire i compiti che il Gestore svolgerà per conto del Comune e - Disciplinare nel contempo gli aspetti finanziari relativi al servizio di erogazione acqua potabile.	
4. Durata determinata 4.1. La gestione del servizio di erogazione acqua potabile viene affidata al Gestore tramite il presente **Mandato di prestazioni per la durata determinata di 3 (tre) anni.**	Durata di almeno 3 anni.

4.2. Il contratto ha inizio in data 1° gennaio 201x e scadrà il 31 dicembre 20xx.	
5. Accordi futuri 5.1. Un anno prima della scadenza, e meglio entro il 31 dicembre 20xx le Parti valuteranno la possibilità di proseguire la collaborazione futura, definendo le nuove condizioni contrattuali con particolare riguardo agli aspetti tecnici-finanziari.	Rinnovo non tacito dell'accordo.
6. Disdetta straordinaria 6.1. Il Mandato di prestazioni può essere disdetto con preavviso di 6 (sei) mesi per una scadenza qualsiasi per motivi gravi o circostanze straordinarie. 6.2. Costituisce in particolare motivo grave il mancato ossequio delle istruzioni/indicazioni tecniche del Gestore relative al buon funzionamento del servizio di erogazione acqua potabile. 6.3. Costituiscono inoltre motivo grave ripetute carenze e/o negligenze da parte del Gestore nell'esecuzione dei compiti oggetto del presente Mandato di prestazioni.	Termini di disdetta Sei mesi per motivi gravi o circostanze straordinarie, secondo elenco dei casi
7. Infrastrutture e condotte 7.1. L'acquedotto è costituito dalle infrastrutture e dalle condotte indicate negli allegati no. 1 e 2. 7.2. Il Comune mette a disposizione del Gestore tutte le infrastrutture e condotte connesse alla captazione, al trasporto e alla distribuzione di acqua potabile allo stato in cui si trovano al momento della data di inizio del contratto (vedi art. 4.2), così come pure eventuali condotte di distribuzione o opere future necessarie al buon funzionamento del servizio di erogazione di acqua potabile. L'accesso alle infrastrutture viene garantito in ogni momento al Gestore, che provvederà a sostituire i cilindri e le chiavi conformemente al proprio piano chiavi aziendale. 7.3. Le stesse rimarranno di proprietà del Comune. 7.4. Lo stato generale delle proprietà e delle attrezzature di trasporto e distribuzione di acqua potabile, di proprietà del Comune, dovrà essere mantenuto da parte di entrambi i contraenti (ciascuno per quanto di sua spettanza), in stato di efficienza pari a quello della data d'inizio contratto (vedi art. 4.2), così come pure eventuali condotte di distribuzione o opere future necessarie al buon funzionamento del servizio di erogazione di acqua potabile. 7.5. Per l'eventuale maggior valore degli impianti e proprietà che si potrà verificare a scadenza del presente Mandato di prestazioni, il Gestore non potrà pretendere alcun indennizzo supplementare. 7.6. Il Comune si impegna a fare eseguire entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente Mandato di prestazioni e a proprie spese, conformemente alle indicazioni del Gestore, uno studio basato su un modello di simulazione idraulica, con lo scopo di identificare le migliori soluzioni tecniche e la conformazione dell'acquedotto da raggiungere sul medio-lungo termine.	Non è necessario effettuare investimenti alla rete per attribuire il mandato. Con il mandato gli accessi saranno gestiti e di competenza unicamente delle AIL. Anche il Comune deve contribuire al mantenimento del buono stato delle strutture. Entrambe le parti devono collaborare. Nessuna pretesa di rimborso da parte del gestore (AIL) per maggior valore a seguito di interventi di miglioria. Simulazione del modello idraulico non compreso nel costo iniziale. Le AIL SA indicano la ditta Lienhard a nostro carico (chiarito durante l'incontro di marzo).
8. Contatori <u>A. Contatori esistenti e non sostituiti</u> 8.1. Il Gestore acquista no. 350 (trecentocinquanta – da quantificare precisamente al momento della stipula) contatori esistenti posati in rete (attualmente di proprietà del Comune) al prezzo di CHF 100. -- (cento) cadauno per complessivi CHF 35'000. -- (trentacinquemila). 8.2. Il trapasso di proprietà avverrà con la firma del presente contratto e il relativo pagamento dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla firma.	In caso di disdetta, il costo per il comune per rientrare in possesso dei contatori è inferiore – si conta il deprezzamento su 10 anni. Il costo di acquisto di un contatore è superiore a fr. 100.00 → la proposta di AIL è su un portafoglio di contatori, alcuni con

8.3. Al termine del Mandato di prestazioni il Comune si impegna a riacquistare dal Gestore tutti i contatori esistenti e non sostituiti nel corso del Mandato, che ritorneranno di sua proprietà, per l'importo corrispettivo di CHF 100. -- (cento) cadauno, dal quale andrà dedotto il deprezzamento intervenuto nel frattempo. Al momento dell'entrata in vigore del Mandato l'età media dei contatori esistenti è pari a 10 (dieci) anni. B. Contatori sostituiti (nuovi) 8.4. Durante il Mandato di prestazioni i contatori vetusti vengono sostituiti a spese del Gestore. 8.5. Alla scadenza del Mandato di prestazioni, il Comune si impegna ad acquistare dal Gestore, tutti i contatori posati a nuovo durante il Mandato di prestazioni, che diverranno di sua proprietà, al prezzo di acquisto pagato dal Gestore, dedotto il deprezzamento nel frattempo intervenuto calcolato sulla durata di vita del contatore di 20 (venti) anni.	un grado di vetustà avanzato si tratta un prezzo medio. I contatori vetusti, durante il mandato, sono sostituiti dalle AIL. In caso di disdetta, il costo per il comune per rientrare in possesso dei contatori sostituiti è inferiore al costo delle AIL – si conta il deprezzamento su 20 anni.
9. Oggetto 9.1. Per "gestione" si intendono tutte le operazioni tecniche atte a garantire un servizio ottimale di erogazione dell'acqua potabile, nonché le operazioni amministrative e finanziarie legate in particolare alla fatturazione e all'incasso delle prestazioni eseguite e dei servizi erogati.	Definizione di gestione
10. Compiti del Gestore 10.1. Il Gestore avrà quale compiti: - La gestione tecnica e la manutenzione ordinaria; - La gestione amministrativa; - L'assicurazione della qualità; - La manutenzione straordinaria; - L'attuazione degli investimenti decisi dal Comune per i lavori di miglioria/ampliamento. 10.2. Il Gestore eseguirà tali compiti conformemente ai requisiti di legge e a quanto previsto dalle norme applicabili al settore. 10.3. Allo scopo di svolgere nelle migliori condizioni possibili il compito assegnato al Gestore, è necessario effettuare delle attività iniziali e/o degli investimenti, quali ad esempio la ripresa dei piani e della documentazione, l'integrazione della banca dati utenza, l'allestimento del piano HACCP, l'estensione della rete informatica o dei collegamenti di telecomunicazione. Il Gestore assicura la corretta realizzazione di questi lavori, i cui costi ammontano a 37'250.00 CHF (trentasettemiladuecentocinquanta) e sono posti a carico del Comune.	Elenco dei compiti del gestore Vedi anche art.15.6 più avanti. Costi iniziali
11. Gestione tecnica e manutenzione ordinaria 11.1. Per gestione tecnica e manutenzione ordinaria si intendono tutti i lavori effettuati presso gli impianti dell'acquedotto relativi al servizio di erogazione di acqua in particolare: a) il supporto al Comune nella definizione della propria pianificazione di potenziamento o rinnovo delle infrastrutture (vedi anche art. 7.6); b) L'esercizio, la sorveglianza e la telegestione degli impianti; c) La disponibilità d'intervento del servizio di picchetto e l'esecuzione degli interventi; d) Il controllo delle infrastrutture e degli impianti; e) Il rilevamento delle perdite; f) La tenuta e l'aggiornamento dei piani di rete; g) La pulizia dei serbatoi; h) La pulizia degli stabili e dei sedimi;	

i) lo spurgo delle condotte; j) la manutenzione ordinaria degli stabili e degli impianti/apparecchi	
12. Gestione amministrativa 12.1. Per gestione amministrativa si intendono tutte le pratiche amministrative e burocratiche relative al servizio di erogazione di acqua in particolare: a) la lettura dei contatori; b) la fatturazione agli Utenti del Comune (in base alla tassa fissata nell'apposito Regolamento di cui all'art. 16.1 e nel Tariffario di cui all'art. 17.1); c) la gestione degli incassi; d) la gestione dei contratti con l'Utenza e degli allacciamenti; e) la comunicazione in caso di non conformità dell'acqua; f) la comunicazione annuale della qualità dell'acqua; g) L'allestimento di convenzioni con i privati secondo quanto indicato all'art. 19.	
13. Assicurazione della qualità 13.1. L'assicurazione della qualità viene effettuata tramite un sistema di autocontrollo conformemente ai dispositivi di legge in vigore, in particolare: - la Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr); - l'Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr); - l'Ordinanza del DFI concernente l'acqua potabile, l'acqua sorgiva e l'acqua minerale; - l'Ordinanza del DFI sui requisiti igienici (ORI). 13.2. Il sistema di autocontrollo è basato sui principi dell'HACCP (Hazard – Analysis – Critical – Control – Point), che consiste nell'analisi dei pericoli con conseguente gestione dei punti critici di controllo.	Come siamo strutturati oggi e con le persone a nostra disposizione non siamo in grado di adempiere completamente a questi requisiti.
14. Manutenzione straordinaria 14.1. Vi è manutenzione straordinaria di competenza del Gestore quando vengono effettuati riparazioni o interventi alle infrastrutture e alle condotte che rivestono un carattere d'emergenza e/o d'imprevisto, oppure a seguito del rilevamento di perdite. In tutte le altre circostanze il Comune rimane competente a decidere, essendo proprietario delle infrastrutture. Va in tal caso seguita la procedura prevista dalla Legge organica comunale (art. 13 cpv. 1 lett. g LOC). 14.2. Dal profilo tecnico, la competenza è del Gestore che assicura la loro tempestiva esecuzione, tenendo aggiornato il Comune sugli interventi. Nei casi di necessità e d'urgenza il Gestore è già sin d'ora autorizzato ad intervenire, notificando al Comune solo a posteriori l'intervento.	Riparazioni ed interventi alla strutture a carattere d'emergenza – imprevisti o perdite. Al di fuori di questi casi, gli interventi sulla rete restano di competenza del Comune/Azienda → investimenti, ampliamenti e rinnovo impianti. Una notifica tempestiva è possibile attraverso l'APP AIL scaricabile per Android o Apple (ad oggi per il nostro Comune c'è solo per elettricità e gas → l'acqua viene integrata con l'accordo).
15. Lavori di miglioria – ampliamenti – rinnovo impianti 15.1. Sono considerati **migliorie** le opere da cui deriva un plusvalore delle infrastrutture, delle apparecchiature, degli impianti, e delle condotte quali in particolare l'estensione o il potenziamento della rete. 15.2. Sono considerati **rinnovi di impianti** quei lavori che si limitano alla sostituzione di impianti in scadenza di durata di vita che non comportano un plusvalore funzionale.	Rinnovi e migliorie sono da leggere come investimenti e quindi di competenza del Comune/Azienda.

15.3. Gli investimenti per lavori di miglioria o rinnovo impianti sono integralmente a carico del Comune e i relativi crediti vengono approvati e deliberati dagli organi comunali preposti. Il Comune informerà tempestivamente il Gestore sulle decisioni prese e indicherà all'eventuale progettista o direzione lavori l'obbligo di informare e tenere aggiornato il Gestore. 15.4. Nell'ambito dei lavori di miglioria o rinnovo impianti, il Gestore assicura: - la consulenza in fase di progettazione; - la sorveglianza dei lavori e la consulenza alla direzione lavori; 15.5. Il Gestore è inoltre responsabile di: - approvare da punto di vista tecnico-economico i progetti nelle loro varie fasi; - preavvisare le delibere del Comune; - rilevare e aggiornare la documentazione i piani integrando l'opera realizzata; - mettere in esercizio l'opera realizzata; - collaudare l'opera in qualità di supporto al committente. Queste prestazioni si basano su una corretta e adeguata informazione da parte del progettista incaricato dal Comune. **15.6. La progettazione** e/o la realizzazione degli investimenti **può essere deliberata anche al Gestore**, che ne assicura la corretta esecuzione nel rispetto dei disposti di legge.	Le attività di consulenza, controllo di realizzazione, ecc. in ambito di realizzazione di investimenti. La progettazione e/o la realizzazione degli investimenti sono da affidare ad uno studio esterno diverso dalle AIL SA (come anche discusso con loro in occasione dell'incontro del 15.03.2018). Il collaudo dell'opera comprende la prova di pressione e l'attestazione di conformità igienica delle nuove condotte e/o degli interventi realizzati.
16. Basi giuridiche: rapporti con l'utenza 16.1. Il Comune si impegna ad adeguare (e mantenere) il proprio Regolamento applicabile a tutti gli Utenti del proprio comprensorio, basandosi sul Regolamento per la fornitura di acqua potabile dell'Azienda Acqua Potabile di Lugano (cfr. allegato no. 3). In particolare il Regolamento del Comune dovrà contemplare i **principi di base (struttura) delle tariffe** ispirandosi a quanto indicato nel Regolamento per la fornitura di acqua potabile dell'Azienda Acqua Potabile di Lugano.	Necessario adeguare il regolamento dell'AAP a quello di Lugano.
17. Tariffe di vendita e tasse di allacciamento 17.1. Nel comprensorio del Comune sono applicabili le tariffe decise dal suo Municipio. 17.2. La struttura tariffale prevista dal Regolamento del Comune, in particolare per quanto riguarda le tasse d'uso, è identica a quella prevista dal Regolamento dell'Azienda Acqua Potabile di Lugano. I valori possono essere differenti. 17.3. Il Comune si impegna a pubblicare per tempo il tariffario applicato ai propri Utenti con relativa Ordinanza municipale. 17.4. I ricavi dalla fornitura di acqua e dalle tasse di allacciamento spettano al Comune. 17.5. I ricavi relativi alla realizzazione e ai collaudi di nuovi allacciamenti o di modifiche spettano al Gestore, che si assume i relativi costi di esecuzione.	
18. Modalità di fatturazione e procedure d'incasso 18.1. Le fatture o richieste di acconto relative alla fornitura e alle tasse di allacciamento vengono notificate ad intervalli regolari dal Gestore direttamente agli Utenti del Comune secondo i consumi registrati dai contatori installati.	Cambia il modo di fatturare all'utenza.

18.2. I ricavi derivanti dalla fornitura di acqua (vendite dell'acqua al dettaglio, stabili comunali compresi) e dalle tasse di allacciamento sono incassati dal Gestore ma [redacted] al Comune, al quale vengono devoluti nell'ambito del conteggio annuale. 18.3. Il Gestore assicura l'incasso delle fatture emesse sino alle procedure di richiamo/sollecito. Il seguito della procedura di incasso compete al Comune, e per esso al Municipio, tramite i suoi servizi. 18.4. Eventuali perdite su debitori vengono poste a carico del Comune	Forse modificare pertoccare con essere pertinenti/ riguardare Il contenzioso è gestito dal Comune. Le perdite su debitori sono poste a carico del Comune.
19. Convenzioni con privati 19.1. Redazione e firme Le convenzioni tra privati (o enti pubblici) e il Comune sono negoziate e redatte dal Gestore a nome e per conto del Comune. Le stesse vengono poi trasmesse al Comune per approvazione da parte dell'organo competente e firma. 19.2. A favore dei privati Il Gestore è autorizzato a trattare con i proprietari privati la conclusione di convenzioni (da perfezionare laddove necessario tramite atto notarile) e a richiederne l'iscrizione al Registro fondiario, per il tramite di un pubblico ufficiale. Tali accordi possono avere per oggetto la costituzione di servitù di passo veicolare e pedonale, l'annotazione di contratti di locazione o affitto, o altri diritti reali costituiti sui fondi di proprietà del Comune dove passa la condotta dell'acqua potabile (fondo serviente) a favore di tutti quei proprietari che hanno un fondo adiacente (fondo dominante). Di regola le spese eventuali per l'iscrizione a registro fondiario della servitù e del notaio rogante (laddove necessario) sono a carico dei proprietari del fondo dominante. L'intero incasso delle indennità pagate da terzi e in relazione alla costituzione della servitù o quale nolo, avverrà ad opera del Gestore e rimarrà acquisito al Gestore quale contropartita per il lavoro amministrativo svolto. 19.3. A favore del Comune Il Gestore è altresì autorizzato a trattare con i proprietari privati la conclusione di convenzioni (che verranno perfezionate laddove necessario tramite atto notarile) e a richiederne l'iscrizione al Registro fondiario. Tali accordi avranno per oggetto la costituzione a favore del Comune di un diritto reale su un fondo di proprietà di un terzo quale ad esempio la servitù di passo veicolare e pedonale, la servitù per la posa e passaggio di condotte/ tubazioni, annotazione di contratti di locazione o affitto o altri diritti reali costituiti. La relativa iscrizione e l'istanza a Registro fondiario dovrà in questo caso essere effettuata dal proprietario del fondo per il tramite di un notaio a favore del Comune. Tutti i costi relativi, sia alle spese di iscrizione che in relazione ad eventuali atti notarili necessari nonché alle indennità da versare ai privati, vengono assunti dal Comune. 19.4. Procura per iscrizione a RF Il Gestore è abilitato a rappresentare il Municipio del Comune per l'inoltro delle relative pratiche e documenti a Registro fondiario per il tramite (laddove necessario) di un pubblico notaio e ciò in virtù	Si tratta delle convenzioni relative alle servitù. Aspetti giuridici già chiariti con SEL. Gli atti li firmiamo noi (vale per tutti i punti sotto – AIL negozia per conto nostro). Si tratta di un rimborso spese. In occasione dell'incontro del 15.03.2018 è stato chiarito che le AIL preparano l'accordo (il costo rientra nella convenzione). La sottoscrizione e la registrazione è nelle mani del proprietario che deve incaricare un notaio. L'accordo è preparato in anticipo dalle AIL. Si può incaricare anche il loro notaio.

del presente contratto per quanto attiene all'iscrizione/cancellazione/ modifica a Registro fondiario di oneri gravanti particelle di terzi proprietari a favore del Comune oppure di oneri gravanti particelle di proprietà del Comune, che terzi proprietari richiedano di iscrivere/cancellare/modificare. 19.5. Aventi diritto di firma Aventi diritto di firma per il Gestore sono quelli indicati all'Ufficio del registro di commercio rispettivamente all'Ufficio del registro fondiario, i quali possono sottoscrivere i documenti e le istanze secondo quanto stabilito nei punti precedenti. 19.6. Tracciato Il tracciato di servitù o di altro diritto reale verrà indicato sul piano di situazione allegato alle convenzioni. 19.7. Indennizzo Per la concessione e l'esercizio della servitù il Gestore informando il Comune, è autorizzato a fissare gli importi di indennizzo che verranno richiesti ai proprietari dei fondi dominanti e a trattare l'eventuale indennizzo a favore dei proprietari dei fondi servienti e a carico del Comune (quale proprietario del fondo dominante). **È riservata la successiva ratifica degli atti da parte degli organi comunali.** 19.8. Maggiori costi in caso di manutenzione **Nel caso di interventi di manutenzione o ripristino sulla condotta, i maggiori costi causati dalla presenza di una servitù o altro diritto reale, verranno addebitati ai proprietari dei fondi dominanti, unitamente ai proprietari degli altri fondi beneficiari di analoga servitù.** Tale onere verrà indicato nella convenzione con i proprietari dei fondi dominanti che verrà allestita dal Gestore laddove necessario con l'avallo del notaio rogante, a nome e per conto del Comune. 19.9. Delega al Gestore Il Gestore è pure autorizzato, in qualità di rappresentante, a trattare a nome e per conto del Comune direttamente con i terzi (persone fisiche, giuridiche o enti pubblici o corporazioni di diritto pubblico), in relazione al Mandato di prestazioni gestione dell'acqua potabile e alla stesura, trattazione e applicazione ed esecuzione delle varie convenzioni sottoscritte dal Comune.	Sovente le AIL chiedono di dare procura all'assistente del notaio per la firma degli accordi (facilitare la conclusione di accordi in presenza di coattive).
20. Remunerazione del Gestore 20.1. L'importo che il Comune versa al Gestore per le prestazioni erogate e meglio specificate agli artt. 11, 12, 13 e 14 viene stabilito annualmente nell'ambito dell'allestimento del Preventivo dell'Azienda Acqua Potabile e si compone come segue: **a) importo fisso** (si riferisce in particolare alle prestazioni proprie del Gestore: in particolare personale, mezzi, infrastrutture, logistica, ICT, costi generali, assicurazioni); b) **importo variabile 1** (si riferisce ai costi variabili di approvvigionamento e produzione: in particolare energia, acquisto acqua dal Gestore o da terzi, e perdite su debitori -vedi punto 18.4); **c) importo variabile 2** (si riferisce ai costi di prestazioni di terzi e di materiale connessi alla gestione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria e alla produzione (in particolare riparazione perdite, piccole modifiche, prodotti vari).	Definizioni di Importo fisso Importo variabile 1 • Acquisto Acqua potabile dalle AIL SA • Acquisto Energia elettrica dalle AIL SA Importo variabile 2 • Analisi campioni d'acqua potabile • Costi di genio civile (scavo + pavimentazione) per le perdite • Ricerca perdite con metodo DEM (ogni 5 anni)

20.2. Gli importi di cui sopra al momento della firma del Mandato di prestazioni sono quelli indicati nell'allegato no. 3. 20.3. L'importo fisso, di cui al punto 20.1, è inderogabilmente fissato per la durata del presente contratto (3 anni) e verrà ricalcolato alla stipulazione di un eventuale nuovo mandato. 20.4. Gli importi variabile 1 e variabile 2, di cui al punto 20.1, vengono corretti annualmente sulla base del consuntivo considerando i costi effettivi sostenuti nell'anno di esercizio del Mandato di prestazioni.	• Manutenzione impianto di telegestione • Manutenzione idranti (ogni 3 anni) • Manutenzione riduttori di pressione • Manutenzione contatori per bilanci idrici
21. Acquisto acqua 21.1. Gli eventuali costi di acquisto di acqua fornita al Comune dal Gestore o da un ente terzo vengono posti a carico del Comune e rientrano nell'importo variabile 1 di cui all'art 20.1.	Il costo dell'acqua prelevata anche da un'altra rete è compreso nell'importo variabile 1.
22. Idranti 22.1. La gestione dell'acquedotto presuppone un corretto funzionamento degli idranti che devono essere oggetto di regolari ispezioni e manutenzioni. 22.2. Il Gestore assume la manutenzione degli idranti, che sarà oggetto di un apposito contratto separato.	
23. Interruzione - sospensione - malfunzionamento 23.1. Il Gestore ha il diritto di sospendere/interrompere il servizio di erogazione dell'acqua potabile e telegestione in particolare nei seguenti casi: - per cause di forza maggiore: quali eventi naturali, pericolo di guerra, disordini interni, scioperi, sabotaggi, atti di violenza, attentati; - eventi straordinari: quali perturbazioni, incendio, inondazioni, esondazioni, scariche atmosferiche, vento, neve, terremoti, slavine, smottamenti di terra, temporali ed altri eventi atmosferici; - attività legate all'esercizio: quali lavori di riparazione a seguito di rotture, guasti, malfunzionamenti, manutenzioni, ampliamenti degli impianti e/o modifiche di tracciato o quant'altro. 23.2. Nei casi di sospensione prevedibili il Gestore annuncia per tempo agli Utenti interessati e al Comune l'imminente interruzione/sospensione. Negli altri casi non prevedibili l'avviso potrà essere dato nel più breve lasso di tempo possibile.	Necessario coordinare la comunicazione con l'amministrazione comunale, viste le esperienze vissute in questi anni.
24. Clausola di esclusione delle responsabilità 24.1. Nelle evenienze descritte all'articolo precedente è esclusa ogni responsabilità del Gestore e/o richiesta di indennizzo derivanti dall'interruzione/sospensione e/o mancato servizio di erogazione di acqua potabile e telegestione che dovessero comportare danni a persone, a cose materiali ed immateriali e danni patrimoniali o di qualsiasi altro genere, sia diretti che indiretti. 24.2. Il Gestore non si assume responsabilità per eventuali danni o malfunzionamenti alle apparecchiature/ impianti infrastrutture del Comune derivanti dalle interruzioni di cui sopra. 24.3. Restano riservati i casi di manifesta negligenza o colpa grave da parte del Gestore.	
25. Intervento di ripristino in generale	

25.1. In caso di guasto/rotture riscontrati da una delle due Parti contrattuali, questa comunicherà tempestivamente all'altra parte il luogo, l'entità del guasto/rotture e la durata presumibile della messa fuori servizio. 25.2. Gli interventi per il ripristino del servizio di erogazione acqua potabile dovranno essere eseguiti unicamente da personale specializzato o da una ditta al quale è stato conferito esplicito mandato in tal senso dai responsabili dei contraenti per quanto di propria spettanza e proprietà. 25.3. Entrambi i contraenti si impegnano nel caso di guasti a fare tutto il possibile per ridurre al minimo la messa fuori servizio del collegamento e a ripristinarlo nel tempo più corto possibile. 25.4. Il ripristino del servizio di fornitura di energia elettrica dopo un'interruzione ha sempre la precedenza sul ripristino di collegamenti di altro genere forniti/eseguiti dal Gestore.	In caso di eventi che toccano più servizi la precedenza è data al ripristino dell'erogazione dell'elettricità.
26. Eventuale intervento rimozione guasti 26.1. Nel caso in cui il Comune decidesse di richiedere l'intervento degli addetti del Gestore per manutenzione straordinaria o lavori di miglioria con tipologie di difficoltà che richiedono competenze particolari, il Gestore attuerà tutti gli accorgimenti volti a ristabilire un'erogazione normale, assumendo il comando completo delle operazioni secondo i suoi principi d'intervento, sempre coordinando l'intervento con il Comune. 26.2. Al fine di definire le modalità di intervento, le Parti si impegnano ad allestire dei protocolli che verranno aggiornati di volta in volta a seconda dell'evoluzione della tecnica così come dell'organizzazione interna delle rispettive aziende.	
27. Consulenza tecnica 27.1. Il Gestore, su richiesta del Comune, si metterà a disposizione per eventuali modifiche, migliorie o sostituzione di apparecchiature per definire le opportune soluzioni tecniche da approntare.	Una volta all'anno è previsto un incontro fra Comune e AIL per discutere le opere necessarie.
28. Obblighi del Comune 28.1. Il Comune concede al Gestore l'occupazione gratuita dell'area pubblica per tutte le operazioni legate alla gestione del servizio di erogazione acqua potabile. 28.2. Il Comune mette a disposizione del Gestore, gratuitamente, le aree necessarie per il deposito di materiale, infrastrutture e condotte necessarie ai lavori di manutenzione di ogni genere così come pure per lavori di miglioria da esso commissionati. 28.3. Il Comune interpone i suoi buoni uffici appoggiando presso i privati o Enti pubblici le pratiche intese a: - ottenere i permessi per l'acquisto, l'occupazione, e l'attraversamento di strade e terreni in relazione al servizio di erogazione acqua potabile; - facilitare la costruzione e la posa di condotte di distribuzione e delle installazioni necessarie al servizio di erogazione acqua potabile. 28.4. Il Comune coinvolgerà tempestivamente il Gestore nei processi pianificatori nell'ambito del Piano regolatore, collaborando e coordinando i lavori con le altre infrastrutture pubbliche (gas, fognature, ecc.) fornendo i rilievi di tracciati.	Nel contratto vale solo per l'AP ma per gas ed elettricità no.

29. Obblighi del Gestore 29.1. Il Gestore si obbliga a fornire il servizio di erogazione acqua potabile, nel limite del possibile, occorrente nel territorio del Comune sul quale possono essere costruiti edifici (vedi Piano Regolatore del Comune) e a quegli edifici fuori dal perimetro del PR, già allacciati alla rete di distribuzione del Comune al momento della firma della presente contratto. 29.2. La fornitura dell'acqua potabile avviene all'interno del perimetro della rete di distribuzione del Comune. 29.3. Il Gestore deve fornire acqua potabile fuori dal perimetro PR unicamente se il Comune: 1. ha rilasciato al proprietario un'autorizzazione di edificazione; 2. ha autorizzato e deciso l'estensione della rete per allacciare i fondi interessati; 3. si assume integralmente i costi di realizzazione di estensione della rete. Le condizioni di cui sopra sono cumulative. 29.4. Il Gestore provvederà alla costruzione degli impianti, alla loro manutenzione ed al loro rinnovamento fino al contatore, alla manutenzione ed al cambio dei contatori secondo quanto previsto negli articoli precedenti. I relativi costi sono posti a carico del Comune secondo gli artt.15.3 e 20.1.	
30. Divieto di cessione del contratto e dei diritti/obblighi derivanti 30.1. Le Parti si impegnano a non trasmettere ai loro successori in fatto ed in diritto tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal presente contratto. 30.2. Questo divieto di cessione del contratto e dei diritti/obblighi derivanti varrà anche in caso di trasformazione giuridica o cambiamento di ragione sociale di una delle Parti contraenti. 30.3. In via del tutto eccezionale il trasferimento dei diritti/obblighi derivanti è permessa a condizione che: - vi sia accordo reciproco in tal senso delle Parti; - i successori legali siano in grado di far fronte tecnicamente e finanziariamente agli impegni assunti. 30.4. In caso di inadempienza di quanto sopra indicato è data facoltà di disdetta straordinaria ai sensi dell'articolo 6 del presente Mandato di prestazioni.	La solita clausola che deroga da quello detto in precedenza.
31. Contestazioni 31.1. Divergenze che dovessero sorgere riguardo all'interpretazione del presente contratto competono alla giurisdizione amministrativa ordinaria. **32. Modifiche di contratto** 32.1. Ogni adattamento modifica o complemento del presente contratto necessita la forma scritta e per quanto necessario, l'approvazione del Consiglio comunale. **33. Bollo** 33.1. L'eventuale bollo sul contratto andrà a carico delle Parti contraenti in parti uguali. **34. Entrata in vigore** 34.1. Il presente Mandato di prestazioni entrerà in vigore previa sottoscrizione da parte degli organi societari del Gestore e del Municipio del Comune, conseguente all'approvazione del Consiglio comunale e alla successiva ratifica da parte della Sezione degli enti locali. Quest'ultima decisione non costituisce	

mera constatazione ma è fase integrante del procedimento di formazione e validità dello stesso Mandato di prestazioni. **35. Distribuzione** 35.1. Il presente contratto, con i suoi annessi, è redatto in due esemplari e sottoscritto dalle due Parti contraenti. Un esemplare del contratto è depositato presso l'archivio del Gestore e l'altro presso il Comune.	

MUNICIPIO DI MUZZANO

telefono +41 (0) 91 966 43 42
fax +41 (0) 91 968 10 27
e-mail cancelleria@muzzano.ch
Web Site www.muzzano.ch

Ris. Municipale

Municipio
6933 Muzzano

Funzionario Daniele Mazzali
e-mail Segretario@muzzano.ch
Data

Allegato 2
Analisi SWOT

riferimento: Messaggio Municipale 137 -2018

Premesse metodologiche

L'analisi SWOT (conosciuta anche come matrice SWOT) è uno strumento di pianificazione strategica usato per valutare i punti di forza (Strengths), le debolezze (Weaknesses), le opportunità (Opportunities) e le minacce (Threats) di un progetto, in un'impresa o in ogni altra situazione in cui un'organizzazione o un individuo debba prendere una decisione per il raggiungimento di un obiettivo. L'analisi può riguardare l'ambiente interno (analizzando punti di forza e di debolezza) o esterno di un'organizzazione (analizzando minacce ed opportunità). Detto in altre parole, nel nostro caso l'analisi SWOT fornisce una radiografia del nostro Comune rispetto a questo progetto

Analisi SWOT	Qualità utili al conseguimento degli obiettivi	Qualità dannose al conseguimento degli obiettivi
Elementi interni ***(riconosciuti come costitutivi dell'organizzazione da analizzare)***	*Punti di forza*	*Punti di debolezza*
Elementi esterni ***(riconosciuti nel contesto dell'organizzazione da analizzare)***	Opportunità	Rischi

Si definisce uno stato finale desiderato (o obiettivo).
Si definiscono i punti principali dell'analisi SWOT, che sono:

1. **Punti di forza**: le attribuzioni dell'organizzazione che sono utili a raggiungere l'obiettivo;
2. **Debolezze**: le attribuzioni dell'organizzazione che sono dannose per raggiungere l'obiettivo;
3. **Opportunità:** condizioni esterne che sono utili a raggiungere l'obiettivo;
4. **Rischi:** condizioni esterne che potrebbero recare danni alla performance.

A partire dalla combinazione di questi punti sono definite le azioni da intraprendere per il raggiungimento dell'obiettivo, per cui la matrice SWOT si presenta come nella figura qui a fianco.

Analisi Swot e ponderazione

Per prendere delle decisioni o per fornire un preavviso utile a dei decisori è necessario ponderare i risultati dell'analisi.

I diversi elementi verranno così valutati:

- Incidenza positiva per Comune/ amministrazione/ Municipio per i punti di forza e le opportunità
- Incidenza negativa per Comune/ amministrazione/ Municipio per i punti di debolezza e i rischi

Le ponderazioni vanno da 1 a 4 con 1 = poco probabile; 4 molto probabile

Applicazione dell'analisi Swot nella valutazione del mandato

Obiettivo

Capire se l'adozione del mandato delle AIL SA è cosa buona per il Comune di Muzzano.

Punti di forza	Punti	Osservazioni
1. Disponiamo oggi di collaboratori già in grado di interagire con AIL per sorvegliare il lavoro delle AIL, comunicare e dare indicazioni precise.	4	
2. Disponiamo di personale competente (amministrazione e ufficio tecnico) per trattare ricorsi e contestazioni, e per interagire per realizzare procedure eventualmente necessarie.	4	
3. Siamo una piccola struttura ma agile. Abbiamo dimostrato in passato in più occasioni di disporre di flessibilità e di capacità di cambiamento. Spesso promuoviamo noi il cambiamento (come in questo caso). Saremo in grado di affrontare la nuova sfida data dal mandato esterno.	3	
Totale	**11**	

Punti deboli	Punti	Osservazioni
1. Mancanza di risorse finanziarie sufficienti per affrontare gli investimenti e gli oneri straordinari (cfr. W 12).	3	Vedi analisi finanziaria
1. Regolamento attuale inadeguato non solo al riguardo della collaborazione con le AIL SA ma rispetto anche ai cambiamenti normativi ed alle esigenze dell'utenza.	2	Non è un aspetto così negativo – possiamo verificare come funziona l'accordo, tenere il contatto con la popolazione, correggere dove serve.
Totale	**5**	

Opportunità

Elemento di opportunità	Punti	Osservazioni
1. Liberazione di risorse e miglioramento della produttività per diversi uffici quali: a. Ufficio tecnico b. Cancelleria c. Contabilità (in parte) d. Squadra esterna e dedicarsi ad altre attività o migliorare la qualità di quello che già fanno con difficoltà per mancanza di tempo	4	

2. Approfittiamo della competenza di altri per migliorare il servizio erogato alla popolazione	4	
3. Opportunità per metter per mano a un regolamento antiquato comunque da aggiornare	2	
4. Minori costi in quanto esigenze per mantenere alta la qualità dell'acqua e la sicurezza del nostro impianto evitando un aumento di forza di lavoro nella squadra esterna	3	
5. Maggiore competenza di cui approfittare nell'erogazione del servizio ai diversi livelli (interventistica per riparazioni inquinamenti eccetera)	4	
6. Interazione con un unico partner (salvo per gli investimenti); in ogni caso riduzione delle controparti.	3	
7. Semplificazione contabile	2	
8. Ottenimento di informazione di cui oggi non disponiamo	4	PGA
9. Risoluzione dei problemi legati al picchetto	4	
Totale	**30**	

Rischi

Elementi di rischio	**Punti**	**Osservazioni**
1. Quelli caratteristici dell'outsourcing	2	In parte sono mitigati nell'accordo
2. Accettazione da parte della popolazione: si tratta di una questione di tempo e di politica di informazione	3	
3. Forse sarà necessario aumentare le tasse dell'Acqua Potabile	3	Questo comunque, per finanziare gli investimenti anche senza mandato esterno – cfr. W12
4. Restiamo Comunque i responsabili ultimi dell'erogazione dell'acqua poiché il mandato attribuisce semplicemente la delega di questo compito un terzo esterno (salvo per la qualità dell'acqua)	4	Se qualcosa va male siamo noi i responsabili ultimi
Totale	**12**	

Valutazione Swot – Sintesi

- Punteggio punti di forza + opportunità = 41
- Punteggio punti di debolezza + rischi = 17

L'analisi Swot permette di concludere che l'accordo ha più aspetti positivi che negativi.

MANDATO DI PRESTAZIONI

GESTIONE GLOBALE SERVIZIO ACQUA POTABILE

COMUNE DI MUZZANO

Indice

1. Contraenti 2
2. Premesse 2
3. Scopo 2
4. Durata determinata 3
5. Accordi futuri 3
6. Disdetta straordinaria 3
7. Infrastrutture e condotte 3
8. Contatori 4
9. Oggetto 4
10. Compiti del Gestore 4
11. Gestione tecnica e manutenzione ordinaria 5
12. Gestione amministrativa 5
13. Assicurazione della qualità 5
14. Manutenzione straordinaria 5
15. Lavori di miglioria – ampliamenti – rinnovo impianti 6
16. Basi giuridiche: rapporti con l'Utenza 6
17. Tariffe di vendita e tasse di allacciamento 6
18. Modalità di fatturazione e procedure d'incasso 7
19. Convenzioni con privati 7
20. Remunerazione del Gestore 9
21. Acquisto acqua 9
22. Idranti 9
23. Interruzione - sospensione - malfunzionamento 9
24. Clausola di esclusione delle responsabilità 10
25. Intervento di ripristino in generale 10
26. Eventuale intervento rimozione guasti 10
27. Consulenza tecnica 11
28. Obblighi del Comune 11
29. Obblighi del Gestore 11
30. Divieto di cessione del contratto e dei diritti/obblighi derivanti 11
31. Contestazioni 12
32. Modifiche di contratto 12
33. Bollo 12
34. Entrata in vigore 12
35. Distribuzione 12
36. Allegati 12

© AIL SA, Lugano – All rights reserved

1. Contraenti

- *Comune* di Muzzano, Azienda Acqua Potabile, rappresentata dal suo Municipio

(detta qui di seguito **"*Comune*"**)

- Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA, Lugano

(detto qui di seguito **"*Gestore*"**)

(dette qui di seguito le **"*Parti*"**)

2. Premesse

2.1. Il *Comune* è proprietario delle strutture necessarie all'approvvigionamento e alla distribuzione di acqua potabile che servono in modo diretto i bisogni dei cittadini o Utenti siti nel comprensorio di distribuzione della propria AAP.

2.2. Il *Comune* è proprietario o detiene delle servitù sui fondi ove sono posate le condotte di distribuzione dell'acqua.

2.3. La rete di distribuzione è documentata su supporto informatico compatibile con il sistema del *Gestore*.

2.4. L'impianto di telegestione del *Comune* è collegato al centro Comando del *Gestore* (Centro Dispatching Gemmo).

2.5. Il *Gestore* ha la competenza ed il personale necessario per la gestione ottimale del servizio di erogazione acqua potabile.

2.6. Il *Comune* deve assicurare che il servizio di produzione e di distribuzione venga sempre garantito alla cittadinanza, sia in condizioni normali che in condizioni di emergenza.
Il *Comune* è il primo garante nei confronti dell'Utenza come previsto dalla Legge sull'approvvigionamento idrico.

2.7. Il presente Mandato di prestazioni annulla e sostituisce ogni eventuale accordo precedentemente sottoscritto dalle *Parti* in relazione alla gestione del servizio acqua potabile.

2.8. Le presenti premesse sono parte integrante del Mandato di prestazioni.

3. Scopo

3.1. Scopo del presente Mandato di prestazioni è quello di:
- definire i compiti che il *Gestore* svolgerà per conto del *Comune* e
- disciplinare nel contempo gli aspetti finanziari relativi al servizio di erogazione acqua potabile.

© AIL SA, Lugano – All rights reserved

4. Durata determinata

4.1. La gestione del servizio di erogazione acqua potabile viene affidata al *Gestore* tramite il presente Mandato di prestazioni per la durata determinata di 3 (tre) anni.

4.2. Il contratto ha inizio in data 1° gennaio 201x e scadrà il 31 dicembre 20xx.

5. Accordi futuri

5.1. Un anno prima della scadenza, e meglio entro il 31 dicembre 20xx le *Parti* valuteranno la possibilità di proseguire la collaborazione futura, definendo le nuove condizioni contrattuali con particolare riguardo agli aspetti tecnici-finanziari.

6. Disdetta straordinaria

6.1. Il Mandato di prestazioni può essere disdetto con preavviso di 6 (sei) mesi per una scadenza qualsiasi per motivi gravi o circostanze straordinarie.

6.2. Costituisce in particolare motivo grave il mancato ossequio delle istruzioni/indicazioni tecniche del *Gestore* relative al buon funzionamento del servizio di erogazione acqua potabile.

6.3. Costituiscono inoltre motivo grave ripetute carenze e/o negligenze da parte del *Gestore* nell'esecuzione dei compiti oggetto del presente Mandato di prestazioni.

7. Infrastrutture e condotte

7.1. L'acquedotto è costituito dalle infrastrutture e dalle condotte indicate negli allegati no. 1 e 2.

7.2. Il *Comune* mette a disposizione del *Gestore* tutte le infrastrutture e condotte connesse alla captazione, al trasporto e alla distribuzione di acqua potabile allo stato in cui si trovano al momento della data di inizio del contratto (vedi art. 4.2), così come pure eventuali condotte di distribuzione o opere future necessarie al buon funzionamento del servizio di erogazione di acqua potabile. L'accesso alle infrastrutture viene garantito in ogni momento al *Gestore*, che provvederà a sostituire i cilindri e le chiavi conformemente al proprio piano chiavi aziendale.

7.3. Le stesse rimarranno di proprietà del *Comune*.

7.4. Lo stato generale delle proprietà e delle attrezzature di trasporto e distribuzione di acqua potabile, di proprietà del *Comune*, dovrà essere mantenuto da parte di entrambi i contraenti (ciascuno per quanto di sua spettanza), in stato di efficienza pari a quello della data d'inizio contratto (vedi art. 4.2), così come pure eventuali condotte di distribuzione o opere future necessarie al buon funzionamento del servizio di erogazione di acqua potabile .

7.5. Per l'eventuale maggior valore degli impianti e proprietà che si potrà verificare a scadenza del presente Mandato di prestazioni, il *Gestore* non potrà pretendere alcun indennizzo supplementare.

7.6. Il *Comune* si impegna a fare eseguire entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente Mandato di prestazioni e a proprie spese, conformemente alle indicazioni del *Gestore*, uno studio basato su un modello di simulazione idraulica, con lo scopo di identificare le migliori soluzioni tecniche e la conformazione dell'acquedotto da raggiungere sul medio-lungo termine.

© AIL SA, Lugano – All rights reserved

8. Contatori

A. Contatori esistenti e non sostituiti

8.1. Il *Gestore* acquista no. 350 (trecentocinquanta) contatori esistenti posati in rete (attualmente di proprietà del *Comune*) al prezzo di CHF 100.-- (cento) cadauno per complessivi CHF 35'000.-- (trentacinquemila).

8.2. Il trapasso di proprietà avverrà con la firma del presente contratto e il relativo pagamento dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla firma.

8.3. Al termine del Mandato di prestazioni il *Comune* si impegna a riacquistare dal *Gestore* tutti i contatori esistenti e non sostituiti nel corso del Mandato, che ritorneranno di sua proprietà, per l'importo corrispettivo di CHF 100.-- (cento) cadauno, dal quale andrà dedotto il deprezzamento intervenuto nel frattempo. Al momento dell'entrata in vigore del Mandato l'età media dei contatori esistenti è pari a 10 (dieci) anni.

B. Contatori sostituiti (nuovi)

8.4. Durante il Mandato di prestazioni i contatori vetusti vengono sostituiti a spese del *Gestore*.

8.5. Alla scadenza del Mandato di prestazioni, il *Comune* si impegna ad acquistare dal *Gestore*, tutti i contatori posati a nuovo durante il Mandato di prestazioni, che diverranno di sua proprietà, al prezzo di acquisto pagato dal *Gestore*, dedotto il deprezzamento nel frattempo intervenuto calcolato sulla durata di vita del contatore di 20 (venti) anni.

9. Oggetto

9.1. Per *"gestione"* si intendono tutte le operazioni tecniche atte a garantire un servizio ottimale di erogazione dell'acqua potabile, nonché le operazioni amministrative e finanziarie legate in particolare alla fatturazione e all'incasso delle prestazioni eseguite e dei servizi erogati.

10. Compiti del *Gestore*

10.1. Il *Gestore* avrà quale compiti:
- la gestione tecnica e la manutenzione ordinaria;
- la gestione amministrativa;
- l'assicurazione della qualità;
- la manutenzione straordinaria;
- l'attuazione degli investimenti decisi dal *Comune* per i lavori di miglioria/ampliamento.

10.2. Il *Gestore* eseguirà tali compiti conformemente ai requisiti di legge e a quanto previsto dalle norme applicabili al settore.

10.3. Allo scopo di svolgere nelle migliori condizioni possibili il compito assegnato al *Gestore*, è necessario effettuare delle attività iniziali e/o degli investimenti, quali ad esempio la ripresa dei piani e della documentazione, l'integrazione della banca dati utenza, l'allestimento del piano HACCP, l'estensione della rete informatica o dei collegamenti di telecomunicazione.
Il *Gestore* assicura la corretta realizzazione di questi lavori, i cui costi ammontano a 37'250.- CHF (trentasettemiladuecentocinquanta) e sono posti a carico del *Comune*.

© AIL SA, Lugano – All rights reserved

11. Gestione tecnica e manutenzione ordinaria

11.1. Per gestione tecnica e manutenzione ordinaria si intendono tutti i lavori effettuati presso gli impianti dell'acquedotto relativi al servizio di erogazione di acqua in particolare:

a) il supporto al *Comune* nella definizione della propria pianificazione di potenziamento o rinnovo delle infrastrutture (vedi anche art. 7.6);
b) l'esercizio, la sorveglianza e la telegestione degli impianti;
c) la disponibilità d'intervento del servizio di picchetto e l'esecuzione degli interventi;
d) il controllo delle infrastrutture e degli impianti;
e) il rilevamento delle perdite;
f) la tenuta e l'aggiornamento dei piani di rete;
g) la pulizia dei serbatoi;
h) la pulizia degli stabili e dei sedimi;
i) lo spurgo delle condotte;
j) la manutenzione ordinaria degli stabili e degli impianti/apparecchi;

12. Gestione amministrativa

12.1. Per gestione amministrativa si intendono tutte le pratiche amministrative e burocratiche relative al servizio di erogazione di acqua in particolare:

a) la lettura dei contatori;
b) la fatturazione agli Utenti del *Comune* (in base alla tassa fissata nell'apposito Regolamento di cui all'art. 16.1 e nel Tariffario di cui all'art. 17.1);
c) la gestione degli incassi;
d) la gestione dei contratti con l'Utenza e degli allacciamenti;
e) la comunicazione in caso di non conformità dell'acqua;
f) la comunicazione annuale della qualità dell'acqua;
g) l'allestimento di convenzioni con i privati secondo quanto indicato all'art. 19.

13. Assicurazione della qualità

13.1. L'assicurazione della qualità viene effettuata tramite un sistema di autocontrollo conformemente ai dispositivi di legge in vigore, in particolare:

- la Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr);
- l'Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr);
- l'Ordinanza del DFI concernente l'acqua potabile, l'acqua sorgiva e l'acqua minerale;
- l'Ordinanza del DFI sui requisiti igienici (ORI).

13.2. Il sistema di autocontrollo è basato sui principi dell'HACCP (Hazard – Analysis – Critical – Control – Point), che consiste nell'analisi dei pericoli con conseguente gestione dei punti critici di controllo.

14. Manutenzione straordinaria

14.1. Vi è manutenzione straordinaria di competenza del *Gestore* quando vengono effettuati riparazioni o interventi alle infrastrutture e alle condotte che rivestono un carattere d'emergenza e/o imprevisto, oppure a seguito del rilevamento di perdite. In tutte le altre circostanze il *Comune* rimane competente a decidere, essendo proprietario delle infrastrutture. Va in tal caso seguita la procedura prevista dalla Legge organica comunale (art. 13 cpv. 1 lit. g LOC).

© AIL SA, Lugano – All rights reserved

14.2. Dal profilo tecnico, la competenza è del *Gestore* che assicura la loro tempestiva esecuzione, tenendo aggiornato il *Comune* sugli interventi. Nei casi di necessità e d'urgenza il *Gestore* è già sin d'ora autorizzato ad intervenire, notificando al *Comune* solo a posteriori l'intervento.

15. Lavori di miglioria – ampliamenti – rinnovo impianti

15.1. Sono considerati migliorie le opere da cui deriva un plusvalore delle infrastrutture, delle apparecchiature, degli impianti, e delle condotte quali in particolare l'estensione o il potenziamento della rete.

15.2. Sono considerati rinnovi di impianti quei lavori che si limitano alla sostituzione di impianti in scadenza di durata di vita che non comportano un plusvalore funzionale.

15.3. Gli investimenti per lavori di miglioria o rinnovo impianti sono integralmente a carico del *Comune* e i relativi crediti vengono approvati e deliberati dagli organi comunali preposti.
Il *Comune* informerà tempestivamente il *Gestore* sulle decisioni prese e indicherà all'eventuale progettista o direzione lavori l'obbligo di informare e tenere aggiornato il *Gestore*.

15.4. Nell'ambito dei lavori di miglioria o rinnovo impianti, il *Gestore* assicura:
- la consulenza in fase di progettazione;
- la sorveglianza dei lavori e la consulenza alla direzione lavori;

15.5. Il *Gestore* è inoltre responsabile di:
- approvare da punto di vista tecnico-economico i progetti nelle loro varie fasi;
- preavvisare le delibere del *Comune*;
- rilevare e aggiornare la documentazione i piani integrando l'opera realizzata;
- mettere in esercizio l'opera realizzata;
- collaudare l'opera in qualità di supporto al committente.

Queste prestazioni si basano su una corretta e adeguata informazione da parte del progettista incaricato dal *Comune*.

15.6. La progettazione e/o la realizzazione degli investimenti può essere deliberata anche al *Gestore*, che ne assicura la corretta esecuzione nel rispetto dei disposti di legge.

16. Basi giuridiche: rapporti con l'Utenza

16.1. Il *Comune* si impegna ad adeguare (e mantenere) il proprio Regolamento applicabile a tutti gli Utenti del proprio comprensorio, basandosi sul Regolamento per la fornitura di acqua potabile dell' Azienda Acqua Potabile di Lugano (cfr. allegato no. 3).
In particolare il Regolamento del *Comune* dovrà contemplare i principi di base (struttura) delle tariffe ispirandosi a quanto indicato nel Regolamento per la fornitura di acqua potabile dell'Azienda Acqua Potabile di Lugano.

17. Tariffe di vendita e tasse di allacciamento

17.1. Nel comprensorio del *Comune* sono applicabili le tariffe decise dal suo Municipio.

17.2. La struttura tariffale prevista dal Regolamento del *Comune*, in particolare per quanto riguarda le tasse d'uso, è identica a quella prevista dal Regolamento dell'Azienda Acqua Potabile di Lugano. I valori possono essere differenti.

© AIL SA, Lugano – All rights reserved

17.3. Il *Comune* si impegna a pubblicare per tempo il tariffario applicato ai propri Utenti con relativa Ordinanza municipale.

17.4. I ricavi dalla fornitura di acqua e dalle tasse di allacciamento spettano al *Comune*.

17.5. I ricavi relativi alla realizzazione e ai collaudi di nuovi allacciamenti o di modifiche spettano al *Gestore*, che si assume i relativi costi di esecuzione.

18. Modalità di fatturazione e procedure d'incasso

18.1. Le fatture o richieste di acconto relative alla fornitura e alle tasse di allacciamento vengono notificate ad intervalli regolari dal *Gestore* direttamente agli Utenti del *Comune* secondo i consumi registrati dai contatori installati.

18.2. I ricavi derivanti dalla fornitura di acqua (vendite dell'acqua al dettaglio, stabili comunali compresi) e dalle tasse di allacciamento sono incassati dal *Gestore* ma pertoccano al *Comune*, al quale vengono devoluti nell'ambito del conteggio annuale.

18.3. Il *Gestore* assicura l'incasso delle fatture emesse sino alle procedure di richiamo/sollecito. Il seguito della procedura di incasso compete al *Comune*, e per esso al Municipio, tramite i suoi servizi.

18.4. Eventuali perdite su debitori vengono poste a carico del *Comune*

19. Convenzioni con privati

19.1. Redazione e firme

Le convenzioni tra privati (o enti pubblici) e il *Comune* sono negoziate e redatte dal *Gestore* a nome e per contro del *Comune*. Le stesse vengono poi trasmesse al *Comune* per approvazione da parte dell'organo competente e firma.

19.2. A favore dei privati

Il *Gestore* è autorizzato a trattare con i proprietari privati la conclusione di convenzioni (da perfezionare laddove necessario tramite atto notarile) e a richiederne l'iscrizione al Registro fondiario, per il tramite di un pubblico ufficiale.

Tali accordi possono avere per oggetto la costituzione di servitù di passo veicolare e pedonale, l'annotazione di contratti di locazione o affitto, o altri diritti reali costituiti sui fondi di proprietà del *Comune* dove passa la condotta dell'acqua potabile (fondo serviente) a favore di tutti quei proprietari che hanno un fondo adiacente (fondo dominante). Di regola le spese eventuali per l'iscrizione a registro fondiario della servitù e del notaio rogante (laddove necessario) sono a carico dei proprietari del fondo dominante.

L'intero incasso delle indennità pagate da terzi e in relazione alla costituzione della servitù o quale nolo, avverrà ad opera del *Gestore* e rimarrà acquisito al *Gestore* quale contropartita per il lavoro amministrativo svolto.

© AIL SA, Lugano – All rights reserved

19.3. A favore del *Comune*

Il *Gestore* è altresì autorizzato a trattare con i proprietari privati la conclusione di convenzioni (che verranno perfezionate laddove necessario tramite atto notarile) e a richiederne l'iscrizione al Registro fondiario.
Tali accordi avranno per oggetto la costituzione a favore del *Comune* di un diritto reale su un fondo di proprietà di un terzo quale ad esempio la servitù di passo veicolare e pedonale, la servitù per la posa e passaggio di condotte/tubazioni, annotazione di contratti di locazione o affitto o altri diritti reali costituiti.

La relativa iscrizione e l'istanza a Registro fondiario dovrà in questo caso essere effettuata dal proprietario del fondo per il tramite di un notaio a favore del *Comune*. Tutti i costi relativi, sia alle spese di iscrizione che in relazione ad eventuali atti notarili necessari nonché alle indennità da versare ai privati, vengono assunti dal *Comune*.

19.4. Procura per iscrizione a RF

Il *Gestore* è abilitato a rappresentare il Municipio del *Comune* per l'inoltro delle relative pratiche e documenti a Registro fondiario per il tramite (laddove necessario) di un pubblico notaio e ciò in virtù del presente contratto per quanto attiene all'iscrizione/cancellazione/ modifica a Registro fondiario di oneri gravanti particelle di terzi proprietari a favore del *Comune* oppure di oneri gravanti particelle di proprietà del *Comune*, che terzi proprietari richiedano di iscrivere/cancellare/modificare.

19.5. Aventi diritto di firma

Aventi diritto di firma per il *Gestore* sono quelli indicati all'Ufficio del registro di commercio rispettivamente all'Ufficio del registro fondiario, i quali possono sottoscrivere i documenti e le istanze secondo quanto stabilito nei punti precedenti.

19.6. Tracciato

Il tracciato di servitù o di altro diritto reale verrà indicato sul piano di situazione allegato alle convenzioni.

19.7. Indennizzo

Per la concessione e l'esercizio della servitù il *Gestore* informando il *Comune*, è autorizzato a fissare gli importi di indennizzo che verranno richiesti ai proprietari dei fondi dominanti e a trattare l'eventuale indennizzo a favore dei proprietari dei fondi servienti e a carico del *Comune* (quale proprietario del fondo dominante). È riservata la successiva ratifica degli atti da parte degli organi comunali.

19.8. Maggiori costi in caso di manutenzione

Nel caso di interventi di manutenzione o ripristino sulla condotta, i maggiori costi causati dalla presenza di una servitù o altro diritto reale, verranno addebitati ai proprietari dei fondi dominanti, unitamente ai proprietari degli altri fondi beneficiari di analoga servitù. Tale onere verrà indicato nella convenzione con i proprietari dei fondi dominanti che verrà allestita dal *Gestore* laddove necessario con l'avallo del notaio rogante, a nome e per conto del *Comune*.

© AIL SA, Lugano – All rights reserved

19.9. Delega al *Gestore*

Il *Gestore* è pure autorizzato, in qualità di rappresentante, a trattare a nome e per conto del *Comune* direttamente con i terzi (persone fisiche, giuridiche o enti pubblici o corporazioni di diritto pubblico), in relazione al Mandato di prestazioni gestione dell'acqua potabile e alla stesura, trattazione e applicazione ed esecuzione delle varie convenzioni sottoscritte dal *Comune*.

20. Remunerazione del *Gestore*

20.1. L'importo che il *Comune* versa al *Gestore* per le prestazioni erogate e meglio specificate agli artt. 11, 12, 13 e 14 viene stabilito annualmente nell'ambito dell'allestimento del Preventivo dell'Azienda Acqua Potabile e si compone come segue:

a) importo fisso (si riferisce in particolare alle prestazioni proprie del *Gestore*: in particolare personale, mezzi, infrastrutture, logistica, ICT, costi generali, assicurazioni);
b) importo variabile 1 (si riferisce ai costi variabili di approvvigionamento e produzione: in particolare energia, acquisto acqua dal *Gestore* o da terzi, e perdite su debitori -vedi punto 18.4);
c) importo variabile 2 (si riferisce ai costi di prestazioni di terzi e di materiale connessi alla gestione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria e alla produzione (in particolare riparazione perdite, piccole modifiche, prodotti vari).

20.2. Gli importi di cui sopra al momento della firma del Mandato di prestazioni sono quelli indicati nell'allegato no. 3.

20.3. L'importo fisso, di cui al punto 20.1, è inderogabilmente fissato per la durata del presente contratto (3 anni) e verrà ricalcolato alla stipulazione di un eventuale nuovo mandato.

20.4. Gli importi variabile 1 e variabile 2, di cui al punto 20.1, vengono corretti annualmente sulla base del consuntivo considerando i costi effettivi sostenuti nell'anno di esercizio del Mandato di prestazioni.

21. Acquisto acqua

21.1. Gli eventuali costi di acquisto di acqua fornita al *Comune* dal *Gestore* o da un ente terzo vengono posti a carico del *Comune* e rientrano nell'importo variabile 1 di cui all'art 20.1.

22. Idranti

22.1. La gestione dell'acquedotto presuppone un corretto funzionamento degli idranti che devono essere oggetto di regolari ispezioni e manutenzioni.

22.2. Il *Gestore* assume la manutenzione degli idranti, che sarà oggetto di un apposito contratto separato.

23. Interruzione - sospensione - malfunzionamento

23.1. Il *Gestore* ha il diritto di sospendere/interrompere il servizio di erogazione dell'acqua potabile e telegestione in particolare nei seguenti casi:

- per cause di forza maggiore: quali eventi naturali, pericolo di guerra, disordini interni, scioperi, sabotaggi, atti di violenza, attentati;
- eventi straordinari: quali perturbazioni, incendio, inondazioni, esondazioni, scariche

© AIL SA, Lugano – All rights reserved

atmosferiche, vento, neve, terremoti, slavine, smottamenti di terra, temporali ed altri eventi atmosferici;
- attività legate all'esercizio: quali lavori di riparazione a seguito di rotture, guasti, malfunzionamenti, manutenzioni, ampliamenti degli impianti e/o modifiche di tracciato o quant'altro.

23.2. Nei casi di sospensione prevedibili il *Gestore* annuncia per tempo agli Utenti interessati e al *Comune* l'imminente interruzione/sospensione. Negli altri casi non prevedibili l'avviso potrà essere dato nel più breve lasso di tempo possibile.

24. Clausola di esclusione delle responsabilità

24.1. Nelle evenienze descritte all'articolo precedente è esclusa ogni responsabilità del *Gestore* e/o richiesta di indennizzo derivanti dall'interruzione/sospensione e/o mancato servizio di erogazione di acqua potabile e telegestione che dovessero comportare danni a persone, a cose materiali ed immateriali e danni patrimoniali o di qualsiasi altro genere, sia diretti che indiretti.

24.2. Il *Gestore* non si assume responsabilità per eventuali danni o malfunzionamenti alle apparecchiature/impianti infrastrutture del *Comune* derivanti dalle interruzioni di cui sopra.

24.3. Restano riservati i casi di manifesta negligenza o colpa grave da parte del *Gestore*.

25. Intervento di ripristino in generale

25.1. In caso di guasto/rotture riscontrati da una delle due *Parti* contrattuali, questa comunicherà tempestivamente all'altra parte il luogo, l'entità del guasto/rotture e la durata presumibile della messa fuori servizio.

25.2. Gli interventi per il ripristino del servizio di erogazione acqua potabile dovranno essere eseguiti unicamente da personale specializzato o da una ditta al quale è stato conferito esplicito mandato in tal senso dai responsabili dei contraenti per quanto di propria spettanza e proprietà.

25.3. Entrambi i contraenti si impegnano nel caso di guasti a fare tutto il possibile per ridurre al minimo la messa fuori servizio del collegamento e a ripristinarlo nel tempo più corto possibile.

25.4. Il ripristino del servizio di fornitura di energia elettrica dopo un'interruzione ha sempre la precedenza sul ripristino di collegamenti di altro genere forniti/eseguiti dal *Gestore*.

26. Eventuale intervento rimozione guasti

26.1. Nel caso in cui il *Comune* decidesse di richiedere l'intervento degli addetti del *Gestore* per manutenzione straordinaria o lavori di miglioria con tipologie di difficoltà che richiedono competenze particolari, il *Gestore* attuerà tutti gli accorgimenti volti a ristabilire un'erogazione normale, assumendo il comando completo delle operazioni secondo i suoi principi d'intervento, sempre coordinando l'intervento con il *Comune*.

26.2. Al fine di definire le modalità di intervento, le *Parti* si impegnano ad allestire dei protocolli che verranno aggiornati di volta in volta a seconda dell'evoluzione della tecnica così come dell'organizzazione interna delle rispettive aziende.

© AIL SA, Lugano – All rights reserved

27. Consulenza tecnica

27.1. Il *Gestore*, su richiesta del *Comune*, si metterà a disposizione per eventuali modifiche, migliorie o sostituzione di apparecchiature per definire le opportune soluzioni tecniche da approntare.

28. Obblighi del *Comune*

28.1. Il *Comune* concede al *Gestore* l'occupazione gratuita dell'area pubblica per tutte le operazioni legate alla gestione del servizio di erogazione acqua potabile.

28.2. Il *Comune* mette a disposizione del *Gestore*, gratuitamente, le aree necessarie per il deposito di materiale, infrastrutture e condotte necessarie ai lavori di manutenzione di ogni genere così come pure per lavori di miglioria da esso commissionati.

28.3. Il *Comune* interpone i suoi buoni uffici appoggiando presso i privati o Enti pubblici le pratiche intese a:

- ottenere i permessi per l'acquisto, l'occupazione, e l'attraversamento di strade e terreni in relazione al servizio di erogazione acqua potabile;
- facilitare la costruzione e la posa di condotte di distribuzione e delle installazioni necessarie al servizio di erogazione acqua potabile.

28.4. Il *Comune* coinvolgerà tempestivamente il *Gestore* nei processi pianificatori nell'ambito del Piano regolatore, collaborando e coordinando i lavori con le altre infrastrutture pubbliche (gas, fognature, ecc.) fornendo i rilievi di tracciati.

29. Obblighi del *Gestore*

29.1. Il *Gestore* si obbliga a fornire il servizio di erogazione acqua potabile, nel limite del possibile, occorrente nel territorio del *Comune* sul quale possono essere costruiti edifici (vedi Piano Regolatore del *Comune*) e a quegli edifici fuori dal perimetro del PR, già allacciati alla rete di distribuzione del *Comune* al momento della firma della presente contratto.

29.2. La fornitura dell'acqua potabile avviene all'interno del perimetro della rete di distribuzione del *Comune*.

29.3. Il *Gestore* deve fornire acqua potabile fuori dal perimetro PR unicamente se il *Comune*:

1. ha rilasciato al proprietario un'autorizzazione di edificazione;
2. ha autorizzato e deciso l'estensione della rete per allacciare i fondi interessati;
3. si assume integralmente i costi di realizzazione di estensione della rete.

Le condizioni di cui sopra sono cumulative.

29.4. Il *Gestore* provvederà alla costruzione degli impianti, alla loro manutenzione ed al loro rinnovamento fino al contatore, alla manutenzione ed al cambio dei contatori secondo quanto previsto negli articoli precedenti. I relativi costi sono posti a carico del *Comune* secondo gli artt.15.3 e 20.1.

30. Divieto di cessione del contratto e dei diritti/obblighi derivanti

30.1. Le *Parti* si impegnano a non trasmettere ai loro successori in fatto ed in diritto tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal presente contratto.

© AIL SA, Lugano – All rights reserved

30.2. Questo divieto di cessione del contratto e dei diritti/obblighi derivanti varrà anche in caso di trasformazione giuridica o cambiamento di ragione sociale di una delle *Parti* contraenti.

30.3. In via del tutto eccezionale il trasferimento dei diritti/obblighi derivanti è permessa a condizione che:
- vi sia accordo reciproco in tal senso delle *Parti*;
- i successori legali siano in grado di far fronte tecnicamente e finanziariamente agli impegni assunti.

30.4. In caso di inadempienza di quanto sopra indicato è data facoltà di disdetta straordinaria ai sensi dell'articolo 6 del presente Mandato di prestazioni.

31. Contestazioni

31.1. Divergenze che dovessero sorgere riguardo all'interpretazione del presente contratto competono alla giurisdizione amministrativa ordinaria.

32. Modifiche di contratto

32.1. Ogni adattamento modifica o complemento del presente contratto necessita la forma scritta e per quanto necessario, l'approvazione del Consiglio comunale.

33. Bollo

33.1. L'eventuale bollo sul contratto andrà a carico delle *Parti* contraenti in parti uguali.

34. Entrata in vigore

34.1. Il presente Mandato di prestazioni entrerà in vigore previa sottoscrizione da parte degli organi societari del *Gestore* e del Municipio del *Comune*, conseguente all'approvazione del Consiglio comunale e alla successiva ratifica da parte della Sezione degli enti locali. Quest'ultima decisione non costituisce mera constatazione ma è fase integrante del procedimento di formazione e validità dello stesso Mandato di prestazioni.

35. Distribuzione

35.1. Il presente contratto, con i suoi annessi, è redatto in due esemplari e sottoscritto dalle due Parti contraenti. Un esemplare del contratto è depositato presso l'archivio del *Gestore* e l'altro presso il *Comune*.

36. Allegati

36.1. Elenco infrastrutture e condotte

36.2. Planimetria infrastrutture e condotte

36.3. Remunerazione del *Gestore*

36.4. Regolamento per la fornitura di acqua potabile Azienda Acqua Potabile di Lugano

© AIL SA, Lugano – All rights reserved

Il *Gestore*

AZIENDE INDUSTRIALI DI LUGANO (AIL) SA

Il Capodivisione Operativa:	Il Capoarea Acqua e Gas:
Dr. Ing. ETH Marco Bigatto	Ing. ETH Michele Broggini
Direttore Generale	Vicedirettore

Lugano,.....

Il *Comune*

COMUNE DI MUZZANO
AZIENDA ACQUA POTABILE
rappresentata dal Municipio:

Il Sindaco:	Il Segretario:
Simona Soldini	Daniele Mazzali

Ris. mun. no. xx del xx

Muzzano,.....

© AIL SA, Lugano – All rights reserved

REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE

Il Consiglio Comunale di Muzzano, visti
Il messaggio municipale no. 137-2018 del 13.11.2018
I rapporti della commissione della legislazione e della commissione della gestione

Decreta:

CAPITOLO I
Disposizioni generali

Art. 1 Principio

1 In applicazione della LMSP (Legge sulla municipalizzazione dei Servizi pubblici del 12 dicembre 1907), il Municipio amministra l'Azienda Acqua Potabile (AAP) e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2 Fatte salve le prerogative del Consiglio Comunale e del Municipio, la gestione delle infrastrutture e dei beni dell'Azienda è affidata all'Amministrazione comunale o, in alternativa, tramite un mandato di prestazioni, ad una persona giuridica di diritto privato, più avanti detta Gestore.
3 I compiti dell'Azienda e del Gestore sono definiti all'interno di questo regolamento.
4 Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, considerato che, la gestione delle infrastrutture e dei beni dell'Azienda è affidata all'Amministrazione comunale o, in alternativa, tramite un mandato di prestazioni, ad una persona giuridica di diritto privato, nei disposti la parola "Gestore" indica che:

a. in caso di sottoscrizione di un mandato di prestazioni con una persona giuridica di diritto privato, i diritti e/o i compiti dell'Azienda attribuibili a terzi ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento, vengono attribuiti al Gestore;
b. in assenza di un mandato di prestazioni, titolare dei diritti e/o dei compiti indicati all'interno di questo regolamento resta in ogni caso l'Azienda.

Art. 2 Scopo e campo di applicazione

1 Il presente Regolamento disciplina i principi generali inerenti la costruzione, l'esercizio, la manutenzione e il finanziamento delle infrastrutture dell'Azienda e ne regola i rapporti con l'eventuale Gestore e i terzi.
2 L'Azienda sostiene, attraverso il prelievo di un contributo di solidarietà, progetti per lo sviluppo idrico nei Paesi con gravi problemi di approvvigionamento di acqua potabile.

Art. 3 Basi giuridiche

1 Il presente Regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore come pure qualsiasi eventuale contratto particolare di fornitura, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra l'Azienda, l'eventuale Gestore, i titolari dell'allacciamento, gli abbonati e gli utenti.
2 Restano riservate le disposizioni del diritto federale e cantonale applicabili in materia.
3 L'allacciamento alla rete di distribuzione, come pure il prelievo di acqua potabile, implicano l'accettazione del presente Regolamento, delle prescrizioni e delle tariffe in vigore.
4 Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato hanno il diritto di ricevere, a richiesta, un esemplare del presente Regolamento e delle tariffe.

Art. 4 Definizioni

1 Abbonato: colui che richiede la fornitura di acqua potabile. È di conseguenza l'intestatario del contatore e delle relative fatture. Di regola, ma non necessariamente, coincide con l'utente.
2 Acqua potabile: acqua che rientra nei limiti di potabilità secondo l'Ordinanza federale sulle Derrate alimentari.
3 Azienda: Azienda Acqua Potabile del Comune di Muzzano (AAP).
4 Condotte di allacciamento: raccordo dell'installazione interna alla condotta di distribuzione.
5 Condotte di distribuzione: condotte posate all'interno della zona da servire, di regola su suolo pubblico, e a cui sono raccordate le condotte di allacciamento.
6 Contatore: strumento di misura del volume dell'acqua fornito all'abbonato.
7 Dorsale: parte comune di un allacciamento che serve più stabili.
8 Gestore: società di diritto privato a cui è delegata la gestione dell'Azienda, con eccezione di quanto stabilito all'art. 1 cpv. 4, lett. b.
9 Idrante: organo di erogazione d'acqua il cui utilizzo è destinato prevalentemente alla lotta antincendio.
10 Installazione interna: parte di installazione idraulica a partire dal passaggio murale dello stabile fino ai dispositivi fissi di erogazione.
11 Rivenditore: ente pubblico o azienda distributrice che provvede alla rivendita di acqua.
12 SSIGA: Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque.
13 Titolare dell'allacciamento: proprietario del fondo allacciato o avente diritto di superficie sul fondo.
14 Utente: colui che beneficia delle forniture, consumatore finale.

Art. 5 Zona di distribuzione

1 Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide, di regola, con quello della zona edificabile del piano regolatore (PR) del Comune.
2 Al di fuori della zona edificabile l'Azienda è tenuta a fornire l'acqua alle zone già allacciate alla rete di distribuzione pubblica o di enti in regime privativa.
3 Nel resto del comprensorio l'Azienda, nel limite delle possibilità tecniche ed economiche, valuta caso per caso la sostenibilità di provvedere alla fornitura di acqua.

Art. 6 Compiti

1 L'Azienda distribuisce acqua potabile al dettaglio per uso pubblico, domestico, artigianale e industriale nella zona di distribuzione di cui all'articolo 5 cpv. 1, secondo le capacità degli impianti, alle condizioni del presente Regolamento e alle vigenti condizioni tariffarie.
2 L'Azienda assicura, nella stessa misura, l'erogazione dell'acqua necessaria alla lotta antincendio nella zona di distribuzione.

Art. 7 Compiti dell'Azienda delegabili ad un Gestore tramite convenzione

1 Il Gestore, in presenza di una convenzione per l'affidamento di un mandato di prestazioni, provvede in particolare a:

a. assicurare che l'acqua distribuita sia conforme e rispetti i requisiti definiti alla Legge federale sulle derrate alimentari (LDerr);
b. informare periodicamente l'utenza sulle caratteristiche dell'acqua distribuita;
c. informare immediatamente l'utenza nel caso in cui la qualità dell'acqua non rientrasse nei parametri definiti dalla LDerr;
d. assicurare che l'acqua sia distribuita nel limite del possibile nella quantità richiesta dall'utenza e alla pressione adeguata (riservati in particolare i casi di cui agli artt. 35 e 36).

2 Il Gestore può delegare a ditte del ramo che assumono il ruolo di installatori i compiti relativi alle installazioni interne. Il Gestore definisce le condizioni, i compiti e le responsabilità degli installatori concessionari.

3 Ulteriori compiti sono definiti dal presente Regolamento.

CAPITOLO II
Impianti di distribuzione

Art. 8 Piano generale acquedotto
Gli impianti dell'Azienda sono realizzati in base al piano generale dell'acquedotto (PGA) allestito secondo le Direttive cantonali.

Art. 9 Rete di distribuzione
La rete di distribuzione comprende le condotte principali e quelle di distribuzione, come pure gli idranti.

Art. 10 Condotte principali
1 Le condotte principali alimentano le condotte di distribuzione. Esse fanno parte dell'impianto di base e vengono posate in funzione della realizzazione del piano delle zone del PR comunale, in conformità con il PGA.
2 Di regola, dalle condotte principali non possono essere eseguiti allacciamenti.

Art. 11 Condotte di distribuzione
Le condotte di distribuzione sono posate all'interno della zona di cui all'art. 5.

Art. 12 Costruzione
1 Il Gestore stabilisce le caratteristiche tecniche, i tracciati e le modalità di posa delle condotte, in conformità alle disposizioni cantonali e secondo le specifiche Direttive della SSIGA.
2 La sorveglianza e la manutenzione degli impianti di distribuzione spettano al Gestore.
3 Gli investimenti per la realizzazione degli impianti di distribuzione sono sopportati dall'Azienda.

Art. 13 Idranti
1 Il Comune nel cui comprensorio di distribuzione il presente Regolamento trova applicazione:
a. definisce, previa consultazione con il Gestore, la rete degli idranti;
b. finanzia l'acquisto, la posa e l'allacciamento degli idranti alle condotte di distribuzione e ne è proprietario;
c. incarica il Gestore della posa degli idranti.

2 Il Gestore assume il controllo, la manutenzione e le riparazioni degli idranti dietro rifusione delle corrispondenti spese da parte del Comune.

Art. 14 Accesso, azionamento di idranti e saracinesche
1 Gli idranti sono a disposizione dei pompieri e accessibili in ogni tempo, senza particolare autorizzazione. In caso di incendio l'intera riserva d'acqua è a disposizione dei pompieri.
2 Il diritto di azionare gli idranti e di aprire o chiudere le saracinesche (compresi i dispositivi di interruzione degli allacciamenti) spetta solo alle persone espressamente autorizzate dal Gestore.
3 È obbligo degli utilizzatori degli idranti impedire con i mezzi adeguati il riflusso di acqua nella rete di distribuzione.
4 Prelievi e azionamenti non autorizzati o non conformi sono sanzionati sulla base dell'art. 70.

CAPITOLO III
Allacciamenti

Art. 15 Domanda di allacciamento

1 Le autorizzazioni per i nuovi allacciamenti, le modifiche, gli ampliamenti o i rifacimenti di allacciamenti esistenti, devono essere richieste al Gestore tramite l'apposito formulario.
2 Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 16 Rifiuto di allacciamento

1 L'Azienda, tramite il Gestore, può rifiutare un allacciamento in particolare nei seguenti casi:
   a. quando le installazioni e gli apparecchi previsti non sono conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, come pure alle specifiche Direttive della SSIGA e ad altre normative vigenti in materia;
   b. quando dette installazioni possono perturbare il corretto funzionamento degli impianti di proprietà dell'Azienda;
   c. quando dette installazioni vengono eseguite da ditte e/o persone che non sono in possesso di una specifica autorizzazione rilasciata dal Gestore.
   d. quando l'oggetto si trova fuori dalla zona edificabile e non è data la possibilità di allacciarsi ad una rete di distribuzione dell'Azienda (art. 5 cpv. 3).
2 I costi derivanti dalla messa in conformità sono a carico del titolare dell'allacciamento.
3 Le presenti disposizioni si applicano a qualsiasi ulteriore modifica, ampliamento o rifacimento di un impianto precedentemente approvato.

Art. 17 Tracciato e caratteristiche

Il tracciato della condotta e le caratteristiche tecniche (in particolare le dimensioni dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale) vengono stabilite dal Gestore tenendo conto di quanto indicato nella domanda di allacciamento.

Art. 18 Condizioni tecniche

1 Ogni stabile possiede di regola il proprio allacciamento.
2 In casi eccezionali gli allacciamenti di più stabili possono essere raggruppati facendo capo ad una dorsale.
3 In casi particolari determinati stabili possono essere provvisti di più allacciamenti.
4 Ogni allacciamento, sia esso alla condotta di distribuzione o alla dorsale, deve essere provvisto di un dispositivo di interruzione, installato il più vicino possibile alla condotta di distribuzione e posato, per quanto possibile, sull'area pubblica.

Art. 18 bis Messa a terra

1 Le condotte per l'acqua potabile non possono essere usate per la messa a terra di correnti elettriche provenienti da impianti, parafulmini ecc. ...
2 Le condotte di allacciamento in materiale conduttore di corrente devono essere elettricamente separate dalla condotta principale.
3 L'Azienda non è responsabile per la messa a terra di impianti elettrici.

Art. 19 Utilizzazione di proprietà private, servitù

1 Ogni titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) è tenuto, in applicazione dell'art. 691 del Codice Civile Svizzero (CCS), a concedere le servitù (in particolare per la posa e l'attraversamento) di condotte, di saracinesche e di idranti necessari alla fornitura di acqua, e a permettere la posa delle corrispondenti targhe di segnalazione.

2 Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) ha l'obbligo di consentire al Gestore l'accesso al proprio fondo con ogni veicolo e mezzo idoneo ed in ogni momento per la posa, l'esercizio, la manutenzione e il controllo degli impianti, ivi compreso il diritto di occupare provvisoriamente il sedime ogni qualvolta fosse necessario per i suddetti lavori.
3 Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) è inoltre tenuto a mantenere libero e sgombero il terreno e a limitare costruzioni e piantagioni lungo il tracciato della condotta, nel senso che sull'area sopraccitata, larga 1,50 m, non possono sorgere costruzioni edili né crescere alberi con radici profonde. Tale striscia di terreno può essere adibita ad altro uso (orto, giardino, viale, ecc.) previo accordo con l'Azienda tramite il Gestore.
4 Il proprietario di un fondo al beneficio di un allacciamento si impegna ad accordare (di regola gratuitamente) l'installazione sul proprio terreno di parti di impianto destinate a servire terzi. Qualora siano date le premesse e condizioni viene concordata un'adeguata indennità.
5 Qualora un allacciamento transitasse sul fondo di terzi (ivi compresi i casi dove risultasse necessaria la costruzione di una dorsale), competono al proprietario dell'immobile da allacciare:

- la richiesta della relativa servitù a carico dei fondi interessati;
- la sottoscrizione di una convenzione con gli altri proprietari;
- la conseguente iscrizione a Registro fondiario.

Il testo della convenzione deve in particolare contenere il diritto di installare e di mantenere sul fondo altrui una condotta, comprese le altre indispensabili strutture ed altre opere accessorie.
Un esemplare della convenzione iscritta a Registro Fondiario deve essere trasmessa al Gestore prima dell'inizio dei lavori.
6 Tutte le spese derivanti dalla servitù, in particolare le tasse dell'Ufficio Registri e eventuali indennità da versare ai proprietari dei fondi gravati sui quali transita la condotta, sono integralmente a carico del beneficiario della servitù.
7 Restano riservati gli articoli 676, 691, 693 e 742 CCS.

Art. 20 Realizzazione

1 L'allacciamento, fino al passaggio murale compreso, è di regola realizzato dal Gestore. In casi particolari quest' ultimo può delegarne l'esecuzione, totale o parziale, ad installatori da lui autorizzati.
2 I costi di realizzazione dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale sono regolati nel Capitolo VII.

Art. 21 Proprietà dell'allacciamento e della dorsale

1 Le parti di allacciamento su area pubblica e il dispositivo di interruzione principale rimangono di proprietà dell'Azienda.
2 La parte rimanente appartiene al titolare dell'allacciamento dello stabile.
3 La dorsale in zona edificabile è di proprietà dell'Azienda. Di regola, fuori dalla zona edificabile, essa è da considerarsi di proprietà del titolare dell'allacciamento.

Art. 22 Vetustà condotte

Di regola la durata di vita di una condotta d'allacciamento o dorsale è di 50 anni.

Art. 23 Sostituzione allacciamento e dorsale

1 L'Azienda, tramite il Gestore può sostituire l'allacciamento o la dorsale in particolare nei seguenti casi:

a. limitata capacità di trasporto;
b. non conformità alle vigenti normative;
c. vetustà dell'allacciamento;
d. ripetute perdite d'acqua;
e. altri motivi di ordine tecnico.

2 I costi di sostituzione dell'allacciamento o della dorsale sono regolati nel Capitolo VII.

Art. 24 Manutenzione allacciamento e dorsale

1 Il Gestore può intervenire per la manutenzione dell'allacciamento o della dorsale in particolare nei casi seguenti:

a. limitata manovrabilità degli organi di arresto;
b. non conformità alle vigenti normative;
c. ripetute perdite d'acqua;
d. altri motivi di ordine tecnico.

2 Le spese per gli interventi di manutenzione su condotte di proprietà privata sono integralmente poste a carico del titolare dell'allacciamento, secondo quanto indicato nel Capitolo VII.

Art. 25 Modalità di intervento

1 Eventuali danni all'allacciamento, alla dorsale o perdite d'acqua devono essere immediatamente segnalati al Gestore.

2 Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono di regola preventivamente informati dell'intervento di manutenzione e/o sostituzione. Restano riservati i casi d'urgenza.

3 Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alle richieste di pagamento delle spese a suo carico per la manutenzione o sostituzione dell'allacciamento o della dorsale, l'Azienda, tramite il Gestore può interrompere l'erogazione dell'acqua, previa lettera raccomandata e l'assegnazione di un ultimo termine di 10 giorni per il pagamento, dandone tempestivo avviso all'abbonato. In questo caso è tuttavia garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 26 Messa fuori esercizio

Nell'eventualità di messa fuori esercizio di un allacciamento, ad esempio in caso di demolizione dello stabile o di sostituzione dell'allacciamento, l'Azienda, tramite il Gestore, provvede alla sua separazione dalla condotta di distribuzione a spese del titolare dell'allacciamento secondo quanto previsto nel Capitolo VII.

CAPITOLO IV
Installazioni interne

Art. 27 Esecuzione

1 Il titolare dell'allacciamento di uno stabile deve fare eseguire e mantenere a proprie spese le installazioni interne.

2 I lavori possono essere eseguiti solo da installatori autorizzati dal Gestore.

Art. 28 Prescrizioni tecniche

1 Le installazioni interne devono essere eseguite e mantenute conformemente alle specifiche Direttive della SSIGA e alle prescrizioni emanate dal Gestore.

2 Dopo il contatore deve obbligatoriamente essere posata una valvola di ritenuta (oppure in casi particolari un disgiuntore), atta ad impedire il ritorno di acqua nella rete di distribuzione.

3 Di regola ogni nuova installazione interna necessita della posa di un riduttore di pressione. In casi particolari è facoltà dell'Azienda, tramite il Gestore, rinunciare a tale esigenza imponendo tuttavia la messa a disposizione dello spazio necessario per una sua futura posa.

4 Qualora si rendesse necessario un adeguamento dell'installazione interna a seguito di modifiche delle infrastrutture dell'Azienda o delle condizioni di fornitura, è fatto obbligo al titolare dell'allacciamento di adeguarsi alle prescrizioni dell'Azienda. Se entro il termine fissato l'obbligato non dà seguito a tale ingiunzione, l'Azienda, tramite il Gestore, può far eseguire le trasformazioni oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua. Tutti i relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento.

Art. 29 Collaudo

1 Il Gestore o un terzo abilitato o da esso incaricato, esegue il collaudo di ogni installazione interna prima della sua messa in esercizio. Il collaudo si completa con la posa del contatore, conformemente alla domanda di allacciamento e previa verifica dell'esistenza dell'attestato di abitabilità rilasciato dal Comune.

2 Qualora l'impianto non risultasse conforme e compatibile con la domanda di allacciamento, l'Azienda, tramite il Gestore, si riserva il diritto di non procedere alla fornitura dell'acqua. Tutti i maggiori costi derivanti dalle modifiche da attuare sono a carico del titolare dell'allacciamento, fatta eccezione per le spese dell'eventuale secondo collaudo che sono poste a carico dell'installatore.

3 Con il collaudo l'Azienda e il Gestore non si assumono alcuna garanzia per i lavori eseguiti e gli apparecchi posati dall'installatore.

4 Le spese di collaudo sono definite nel Capitolo VII.

Art. 30 Obblighi del titolare dell'allacciamento

1 Il titolare dell'allacciamento provvede affinché gli impianti di sua proprietà vengano mantenuti in uno stato di funzionamento ottimale.

2 Gli apparecchi e le condotte esposti al pericolo di gelo devono essere messi fuori esercizio e vuotati. Il titolare dell'allacciamento è responsabile di eventuali danni e si assume ogni spesa che dovesse derivarne.

Art. 31 Dovere di informazione

1 Tutti gli ampliamenti e le trasformazioni delle installazioni interne devono essere annunciati al Gestore preventivamente e per iscritto.

2 Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente sono tenuti a notificare al Gestore danni e difetti riscontrati alle installazioni interne che potrebbero comportare conseguenze alle infrastrutture dell'Azienda.

3 Tutti i costi che dovessero derivare all'Azienda e/o al Gestore dalla mancata comunicazione, sono addebitati al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente relativamente alle loro responsabilità.

Art. 32 Controlli

1 Il Gestore deve poter avere in ogni tempo accesso al contatore e alle installazioni interne per effettuare controlli.

2 Nel caso di installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni, oppure in stato di cattiva manutenzione, il titolare dell'allacciamento, su intimazione del Gestore, deve provvedere a fare eliminare i difetti entro il termine fissatogli.

3 Qualora il titolare dell'allacciamento non vi provvedesse, l'Azienda, tramite il Gestore, può far eseguire i lavori a sue spese oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua.

Art. 33 Responsabilità

1 Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente rispondono solidalmente nei confronti dell'Azienda e del Gestore per tutti i danni provocati in seguito a manipolazioni errate, incuria, sorveglianza o insufficiente manutenzione delle installazioni.

2 Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono responsabili per gli atti dei loro inquilini o conduttori nonché di tutti coloro che essi hanno autorizzato ad usare le loro installazioni.

Art. 34 Impianti di trattamento dell'acqua

1 L'installazione di impianti di trattamento dell'acqua è soggetta a preventiva autorizzazione dal Gestore.

2 Sono autorizzati unicamente gli impianti di trattamento approvati dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e l'acqua potabile con essi trattata deve sempre soddisfare i requisiti fissati dalla

legislazione in materia di derrate alimentari. Essi devono essere muniti di una valvola di ritenuta (o di un disgiuntore) che impedisca ogni ritorno di acqua in rete.

CAPITOLO V
Fornitura dell'acqua

Art. 35 Principi

1 La fornitura di acqua avviene, di regola, solo dopo la posa del contatore.
2 L'utente si impegna a fare un uso razionale e parsimonioso dell'acqua fornita. Il Gestore per conto dell'Azienda vigila in tal senso e prende, se del caso, le misure necessarie volte ad interrompere lo spreco, secondo quanto disposto all'art. 36.
3 L'acqua viene fornita in permanenza, alla pressione della rete e per tutta la sua estensione.
4 Qualora la pressione della rete non fosse sufficiente ad alimentare l'intero stabile allacciato, è compito del titolare dell'allacciamento provvedere alla posa delle attrezzature adeguate, quali ad esempio impianti di sovrappressione.
5 Il Gestore per conto dell'Azienda garantisce una fornitura d'acqua al dettaglio conforme alle norme della Legge federale sulle derrate alimentari.
6 Il Gestore non garantisce la costanza della composizione, della durezza, della temperatura e della pressione dell'acqua erogata.

Art. 36 Limitazione o sospensione

1 Il Gestore per conto dell'Azienda può limitare o sospendere temporaneamente la fornitura dell'acqua in particolare nei seguenti casi:

a. forza maggiore;
b. eventi atmosferici straordinari;
c. carenza d'acqua;
d. lavori di manutenzione, di riparazione o di ampliamento degli impianti;
e. disturbi dell'esercizio (in particolare guasti);
f. qualità dell'acqua non conforme alla Legge federale sulle derrate alimentari;
g. uso manifestamente non razionale e/o non conforme al presente Regolamento, oppure in contrasto con le prescrizioni emanate dall'Azienda.

2 Il Gestore provvede, nella misura del possibile, a limitare la durata delle interruzioni.
3 Le limitazioni e le interruzioni prevedibili vengono notificate per tempo agli abbonati attraverso i mezzi più appropriati. È compito dell'abbonato avvertire tempestivamente gli utenti.

Art. 37 Esclusione di responsabilità

1 L'utenza è obbligata al prelievo dell'acqua potabile dalla rete dell'acquedotto comunale che disponga di impianti propri autorizzati e conformi alle prescrizioni legali e alle direttive tecniche concernenti l'acqua potabile.
2 È vietato al titolare dell'allacciamento, all'abbandono o all'utente, cedere acqua a terzi o deviarla verso altre destinazioni senza preventiva autorizzazione del Gestore. Fanno eccezione le forniture a rivenditori autorizzati.
3 In casi particolari, quando l'ubicazione di determinate proprietà non permette l'allacciamento all'acquedotto, possono essere autorizzate altre aziende a fornire l'acqua potabile.
4 All'interno della zona di distribuzione sono vietati i raccordi con reti di distribuzione alimentare da acquedotti privati.

Art. 38 Obbligo di prelievo e divieto di cessione

È vietato al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente, cedere acqua a terzi o deviarla verso altre destinazioni senza preventiva autorizzazione del Gestore. Fanno eccezione le forniture a rivenditori autorizzati.

Art. 39 Prelievo abusivo

1 Chiunque preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a risarcire il danno cagionato all'Azienda o al Gestore.

2 Sono considerati abusivi in particolare i prelievi effettuati:

a. posando derivazioni prima del contatore;
b. azionando saracinesche d'arresto piombate;
c. utilizzando gli idranti in modo improprio e/o senza autorizzazione;
d. derivando acqua dalle bocche delle fontane pubbliche.

3 Nei casi di prelievo abusivo si applicano le procedure e multe previste al Capitolo IX.

4 È riservata la denuncia all'Autorità penale.

Art. 40 Forniture temporanee

1 La fornitura d'acqua per cantieri o per altri scopi provvisori necessita di un'autorizzazione rilasciata dal Gestore.

2 Il Gestore può concedere, in casi motivati e per periodi limitati, il prelievo di acqua dagli idranti.

Art. 41 Disdetta dell'abbonamento

1 L'abbonato che intende rinunciare alla fornitura di acqua deve comunicarlo per iscritto al Gestore con almeno 30 giorni di anticipo, indicando la data di interruzione desiderata. Fanno eccezione i casi dei rivenditori autorizzati.

2 I costi derivanti dalla disdetta sono a carico dell'abbonato.

3 Nel caso di disdetta l'abbonato è tenuto al pagamento dell'acqua consumata fino al momento della lettura del contatore. Il Gestore effettua la lettura di regola entro 5 giorni dalla data di interruzione indicata nella disdetta.

Art. 42 Ripristino dell'abbonamento

1 L'abbonato che intende ripristinare la fornitura di acqua deve notificare la richiesta al Gestore con tre giorni lavorativi di preavviso.

2 Le relative spese sono a carico dell'abbonato.

Art. 43 Limitazione di portata per installazioni speciali

Il Gestore per conto dell'Azienda, può limitare la portata erogata a installazioni quali piscine, impianti di irrigazione, di raffreddamento, di riscaldamento, di climatizzazione, antincendio (sprinkler o altre), autolavaggi o in caso di prelievo con punte elevate.

CAPITOLO VI
Apparecchi di misura

Art. 44 Misura e lettura

1 Il quantitativo di acqua erogata viene misurato con il contatore messo a disposizione dal Gestore, che ne assicura la lettura periodica.

2 L'abbonato può essere invitato a leggere il contatore e a comunicarne i dati rilevati al Gestore.

Art. 45 Proprietà e manutenzione

La proprietà del contatore è del Gestore, che procede a proprie spese alla manutenzione e revisione regolare.

Art. 46 Ubicazione e posa

1 L'ubicazione del contatore viene stabilita dal Gestore, tenuto conto delle esigenze del titolare dell'allacciamento, che deve mettere a disposizione gratuitamente lo spazio necessario.
2 Il contatore deve essere posato al riparo da vibrazioni, da sollecitazioni meccaniche, dal gelo e di regola fuori dal locale riscaldamento; deve essere facilmente accessibile in ogni momento.
3 Le nuove costruzioni o le riattazioni, laddove possibile, devono essere predisposte ai sistemi di telelettura. Il titolare dell'allacciamento deve conformarsi a sue spese e seguire le disposizioni del Gestore.

Art. 47 Responsabilità

1 Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato e l'utente rispondono, relativamente alle loro responsabilità, dei danni al contatore non dovuti alla normale usura (danni del gelo e del fuoco, danni dovuti a un aumento non autorizzato della potenzialità dell'impianto, a difetti di funzionamento delle installazioni interne, ecc.).
2 Essi non devono apportare modifiche al contatore.

Art. 48 Prescrizioni tecniche

1 Prima e dopo il contatore devono essere installate valvole d'interruzione. Devono inoltre essere rispettate le specifiche Direttive della SSIGA ed eventuali disposizioni interne del Gestore.
2 In caso di inosservanza si applica l'art. 29 cpv. 2.

Art. 49 Contestazioni

1 Qualora l'abbonato esprimesse dei dubbi sull'esattezza delle misurazioni può chiederne la verifica per iscritto. In tal caso il contatore viene smontato dal Gestore e sottoposto ad un controllo presso una stazione di taratura ufficiale.
2 Nel caso in cui le indicazioni del contatore, sollecitato con il 10% della portata nominale, rimanessero nel limite di tolleranza del +/-5%, tutte le spese derivanti dalla richiesta sono a carico dell'abbonato, in particolare quelle di smontaggio e rimontaggio del contatore e quelle del controllo della taratura. Nel caso contrario le spese sono sopportate dal Gestore, unitamente a quelle derivate dalla revisione dell'apparecchio.

Art. 50 Disfunzioni

1 Qualsiasi presunta anomalia o disfunzione del contatore deve essere tempestivamente annunciata al Gestore.
2 Nel caso di cattivo funzionamento del contatore il consumo viene stabilito in base a quelli del periodo corrispondente negli anni precedenti, di regola tre, tenuto conto di eventuali modifiche intervenute nel frattempo nell'impianto interno e nella sua utilizzazione.
3 Le disfunzioni accertate negli ultimi cinque anni dal loro annuncio implicano la correzione del conteggio relativo al consumo. Quelle verificatesi precedentemente non sono prese in considerazione.
4 Se l'inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estende unicamente al periodo accertato di errata fatturazione.
5 L'abbonato non ha diritto alla riduzione del consumo registrato a seguito di perdite dovute a difetti delle installazioni interne o prelievi abusivi da parte di terzi.

Art. 51 Sotto-contatori

1 L'abbonato può posare dei sotto-contatori, sopportandone le spese d'acquisto, di posa e di manutenzione. Devono essere osservate le prescrizioni tecniche.
2 Il Gestore ha il diritto, ma non l'obbligo, di assumere la lettura dei sotto-contatori.

CAPITOLO VII
Finanziamento

Art. 52 Autonomia finanziaria

1 L'Azienda deve essere finanziariamente autosufficiente.

2 Il finanziamento dell'Azienda è assicurato da:

a. tasse di allacciamento;
b. tasse di utilizzazione;
c. fatturazione di forniture speciali;
d. sussidi ufficiali;
e. altre partecipazioni di terzi.

3 I rapporti finanziari ed economici tra l'Azienda e l'eventuale Gestore sono disciplinati da un mandato di prestazioni.

Art. 53 Tassa di allacciamento - costi di realizzazione

1 I costi di realizzazione dell'allacciamento comprendono:

- la tassa di allacciamento;
- i costi di posa delle condotte;
- le spese di collaudo.

2 In casi particolari possono essere richiesti ulteriori contributi, ad esempio per la posa di condotte di distribuzione.

3 Il debitore degli importi generati dai costi di realizzazione è il titolare dell'allacciamento.

Art. 54 Tassa di allacciamento - casistica e criteri di calcolo

1 Sono soggetti al pagamento di una tassa di allacciamento, intesa quale partecipazione ai costi di realizzazione degli impianti di distribuzione già esistenti:

- ogni nuovo allacciamento ad un immobile finora mai allacciato;
- ogni ampliamento di un allacciamento esistente (in tal caso viene addebitato unicamente l'importo relativo all'ampliamento).

2 La tassa di allacciamento è calcolata in base al diametro della condotta, secondo le specifiche Direttive della SSIGA.

Art. 55 Tassa di allacciamento - limiti minimi e massimi

L'importo delle tasse di allacciamento è definito dal Municipio tramite Ordinanza nel rispetto dei limiti minimi e massimi della seguente tabella.

Diametro			
Diametro esterno (polietilene) [mm]	Diametro interno (ghisa duttile) [mm]	Importo minimo [CHF]	Importo massimo [CHF]
32		600	1'200
40		1'000	2'000
50		1'500	3'000
63		2'400	4'800
75		4'000	8'000
90	80	5'000	10'000
110		7'500	15'000
125	100	9'600	19'000
140		12'000	24'000
160		15'000	30'000
180	150	20'000	40'000
200		24'000	48'000

225		32'000	64'000
250		39'000	78'000

L'IVA è esclusa.

Art. 56 Allacciamenti - costi di posa

1 I costi di posa della condotta di allacciamento e del relativo dispositivo d'interruzione, compreso il raccordo alla rete di distribuzione, sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata. Essi sono stabiliti dal Gestore.

2 Le opere di scavo, pavimentazione e sistemazione sono eseguite dal titolare dell'allacciamento secondo le indicazioni fornite dal Gestore. I relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata.

Art. 57 Allacciamenti - spese di collaudo

Le spese di collaudo vengono stabilite dall'Azienda e/o dal Gestore e fatturate al titolare dell'allacciamento. Qualora si rendano necessari ulteriori collaudi, gli stessi sono fatturati agli installatori.

Art. 58 Allacciamenti - offerta e fatturazione costi di realizzazione

1 Il Gestore allestisce l'offerta relativa ai costi di realizzazione, che il titolare dell'allacciamento sottoscrive per accettazione prima dell'inizio dei lavori di esecuzione.

2 A ricezione dell'offerta sottoscritta, il Gestore provvede all'emissione della relativa fattura.

3 Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alla richiesta di pagamento dei costi a suo carico il Gestore ha la facoltà di non procedere alla realizzazione dell'allacciamento o di sospendere i lavori già iniziati.

4 Al termine dei lavori il titolare dell'allacciamento deve aver corrisposto l'intera quota, pena la mancata erogazione di acqua.

Art. 59 Allacciamenti - altri costi

1 I costi di manutenzione, sostituzione e messa fuori servizio dell'allacciamento, disdetta dell'abbonamento sono stabiliti dal Gestore.

2 Di principio, in caso di sostituzione di un allacciamento già esistente, i relativi costi sono interamente posti a carico dei titolari degli allacciamenti secondo le modalità di cui all'art. 52 e segg., fatta riserva per la tassa d'allacciamento che in questo caso non viene prelevata.

Art. 60 Allacciamenti - costi della dorsale

1 I costi di realizzazione e di sostituzione della dorsale sono posti a carico dei singoli titolari allacciati proporzionalmente alla potenzialità di ogni allacciamento.

2 Nel caso di sostituzione integrale della dorsale per limitata capacità di trasporto (a seguito di nuovi allacciamenti o potenziamento di quelli esistenti), i relativi costi a carico dei titolari degli allacciamenti vengono calcolati in proporzione alla nuova ripartizione delle potenzialità di ogni singolo allacciamento.

3 Per i titolari già allacciati in precedenza viene dedotto il valore residuo dell'importo versato al momento della posa della dorsale da sostituire (contributo iniziale dedotto l'ammortamento). Il valore residuo è imputato a chi ha generato l'esigenza di sostituzione.

Art. 61 Tassa di utilizzazione

1 La fornitura di acqua è soggetta al pagamento di una tassa, composta come segue:

- per il consumo rilevato tramite contatore, da una tassa base e da una tassa di consumo (vedi tabelle A e B);

- per il consumo generato da impianti a consumo costante (tariffa FS) e per il consumo temporaneo con prelievo da idranti (tariffa FT), da una tassa forfetaria (vedi tabella C);
- per il consumo di acqua fuori zona edificabile, fino alla posa di un contatore, da una tassa forfetaria (vedi tabella D, tariffa FF).

2 Le tasse di cui al precedente cpv. sono definite dal Municipio tramite Ordinanza, nel rispetto dei limiti minimi e massimi della seguente tabella:

A. Tassa base annua

Tariffa	Fornitura	Calcolo	Unità	Minimo	Massimo
CS	Standard	In base alla portata nominale del contatore Qn	Fr./mc/h	60.00	120.00
CT	Temporanea per impianti di cantiere	In base alla portata nominale del contatore Qn	Fr./mc/h	120.00	240.00

* Per l'applicazione della tassa base annua viene utilizzato il valore Qn, conformemente alla seguente tabella di corrispondenza

Diametro nominale	Q3 [mc/h] (MID)	Qn [mc/h]
15	2.5	1.5
20	4.0	2.5
25	6.3	3.5
32	10.0	6.0
40	16.0	10.0
50	25.0	15.0

L'IVA è esclusa.

B. Tassa di consumo

Tipo di acqua	Distribuzione	Unità	Minimo	Massimo
Acqua potabile	Vendita al dettaglio	Fr. / mc	0.80	2.00

L'IVA è esclusa

C. Tasse forfetarie per punti di prelievo

Tariffa	Fornitura	Calcolo	Unità	Minimo	Massimo	Oss.
FS	Standard per impianti a consumo costante (es. fontane)	in base alla portata massima limitata da un diaframma	Fr./l/ min/ anno	450.00	900.00	
FT	Temporanea con prelievo da idranti	In base al periodo di utilizzo in un anno (noleggi del dispositivo di prelievo compreso)	Fr./ giorno	20.00 4.00 2.00 1.00	40.00 8.00 4.00 2.00	i primi 7 g i succ. 23 g i succ. 60 g i successivi g

L'IVA è esclusa.

D. tassa forfettaria fuori zona edificabile in assenza di contatori

Tariffa	Fornitura	Calcolo	Unità	Minimo	Massimo	Osservazioni
FF	Fuori zona	In base al numero di rubinetti	Fr./ rubinetto/ anno	100 20	200 40	Primo rubinetto Rubinetti successivi

L'IVA è esclusa.

3 L'utilizzo da parte dei pompieri non è soggetto al prelievo di tasse.

Art. 61bis Contributo di solidarietà

1 Il contributo di solidarietà per l'accesso all'acqua potabile nel mondo ammonta a 1 cts/m³ e viene prelevato per le categorie CS e CT.

2 Il Gestore, con il preventivo accordo del Municipio sulla specifica destinazione, utilizza i fondi raccolti per sostenere progetti riconosciuti tesi a favorire nel mondo l'accesso all'acqua potabile.

Art. 62 Fatturazione e acconti costi di fornitura

1 I costi di fornitura vengono fatturati all'abbonato ad intervalli regolari fissati dal Gestore.

2 Il Gestore si riserva il diritto di richiedere, tra una lettura e l'altra, acconti calcolati secondo il probabile consumo.

3 Le fatture devono essere pagate entro i termini indicati sulle stesse.

Art. 63 Incasso ed esecuzione

1 Il Gestore indirizza all'abbonato in ritardo con il pagamento un sollecito scritto, intimandogli un nuovo termine di pagamento e addebitandogli le relative spese.

2 Il Gestore per conto dell'Azienda, ha il diritto di limitare o sospendere la fornitura di acqua in seguito al mancato pagamento degli importi scoperti. È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

3 Nel caso di un abbonato moroso che per ragioni diverse si è reso responsabile di una perdita finanziaria per l'Azienda o per il Gestore, è possibile condizionare il ripristino della fornitura al pagamento degli importi scoperti arretrati e/o al versamento di una cauzione.

CAPITOLO VIII
Cauzioni

Art. 64 In generale

1 L'Azienda, tramite il Gestore, richiede all'abbonato il versamento di una cauzione.

2 Sono tenuti al versamento di una cauzione tutte le persone giuridiche, le ditte individuali ed i liberi professionisti.

3 Devono inoltre versare una cauzione:

- gli abbonati domiciliati fuori dal Cantone Ticino;
- gli abbonati notoriamente insolvibili, sulla cui solvibilità sussistono dubbi che rappresentano un rischio di perdita per l'Azienda o per il Gestore;
- gli abbonati in ritardo nei pagamenti delle fatture del Gestore;
- gli abbonati stranieri senza permesso di domicilio in Ticino.

4 Sono esentati dal pagamento della cauzione gli Enti pubblici e le società di diritto privato di cui gli Enti pubblici detengono la maggioranza della proprietà e che svolgono compiti di diritto pubblico.

Art. 65 Deroghe

Il Gestore può rinunciare alla richiesta di cauzione quando il rischio di perdita è minimo.

Art. 66 Importo e genere della cauzione

1 La cauzione corrisponde di regola all'importo del presumibile consumo semestrale dell'abbonato.

2 La cauzione può essere prestata sotto forma di deposito in contanti o di fideiussione solidale di una banca sottoposta alla Legge federale sulle banche.

Art. 67 Inadempienza

L'Azienda, tramite il Gestore, può rifiutare o sospendere l'erogazione di acqua agli abbonati che rifiutano di depositare la cauzione richiesta, oppure se la cauzione non viene prestata entro il termine stabilito. È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 68 Restituzione

1 Le cauzioni sono restituite con la cessazione del contratto di abbonamento, a condizione che non vi siano fatture scoperte.

2 Il Gestore, su richiesta dell'abbonato, può restituire la cauzione prima della fine del contratto di abbonamento, se sussistono fondati motivi e unicamente alle persone fisiche.

Art. 69 Acquisizione cauzioni

1 Le cauzioni non riscosse vengono acquisite dal Gestore per conto dell'Azienda dopo dieci anni dalla cessazione del contratto di abbonamento.

2 Decorso tale termine, l'Azienda, tramite il Gestore, provvede a restituire la cauzione, previa deduzione di eventuali scoperti, qualora vengano presentati documenti validi e ufficiali atti a comprovare l'avvenuto deposito e la legittimazione a richiedere la restituzione (es. certificati ereditari).

3 Al momento della restituzione delle cauzioni versate in contanti, il Gestore corrisponde un interesse pari a quello praticato da Banca Stato per conti di risparmio.

CAPITOLO IX
Multe, contestazioni e procedura

Art. 70 Contravvenzioni

1 Le infrazioni al presente Regolamento e alle disposizioni di applicazione sono punite con la multa, emanata dal Municipio, su segnalazione del Gestore, fino ad un importo di fr. 10'000.00.

2 Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro quindici giorni dalla notifica.

3 Il Gestore, nei casi di infrazione accertata, può prelevare le spese amministrative e di intervento causate dal contravventore. In caso di contestazione delle fatture del Gestore per prestazioni speciali sono competenti i tribunali civili ordinari.

Art. 71 Contestazioni e procedure

1 Le contestazioni contro le decisioni del Gestore devono essere notificate allo stesso entro trenta giorni.

2 Contro la presa di posizione del Gestore è data facoltà di reclamo scritto al Municipio entro quindici giorni dalla notifica.

3 Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di reclamo al Consiglio di Stato nei modi e nei termini previsti dagli artt. 40 e segg. LMSP.

4 Resta riservato il giudizio della SSIGA o del Laboratorio cantonale per le contestazioni di ordine tecnico.

CAPITOLO X
Disposizioni transitorie e finali

Art. 72 Abrogazioni

Il presente Regolamento sostituisce e annulla il Regolamento dell'Azienda Acqua potabile approvato il 19 dicembre 1994 e ratificato dalla Sezione Enti Locali il 31 marzo 1995, nonché ogni altra disposizione incompatibile o contraria.

Art. 73 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 31 marzo 2019, riservata l'approvazione della Sezione degli Enti locali.

Sommario

CAPITOLO I 1
Disposizioni generali 1
Art. 1 Principio 1
Art. 2 Scopo e campo di applicazione 1
Art. 3 Basi giuridiche 1
Art. 4 Definizioni 2
Art. 5 Zona di distribuzione 2
Art. 6 Compiti 2
Art. 7 Compiti dell'Azienda delegabili ad un Gestore tramite convenzione 2
CAPITOLO II 3
Impianti di distribuzione 3
Art. 8 Piano generale acquedotto 3
Art. 9 Rete di distribuzione 3
Art. 10 Condotte principali 3
Art. 11 Condotte di distribuzione 3
Art. 12 Costruzione 3
Art. 13 Idranti 3
Art. 14 Accesso, azionamento di idranti e saracinesche 3
CAPITOLO III 4
Allacciamenti 4
Art. 15 Domanda di allacciamento 4
Art. 16 Rifiuto di allacciamento 4
Art. 17 Tracciato e caratteristiche 4
Art. 18 Condizioni tecniche 4
Art. 18 bis Messa a terra 4
Art. 19 Utilizzazione di proprietà private, servitù 4
Art. 20 Realizzazione 5
Art. 21 Proprietà dell'allacciamento e della dorsale 5
Art. 22 Vetustà condotte 5
Art. 23 Sostituzione allacciamento e dorsale 5
Art. 24 Manutenzione allacciamento e dorsale 6
Art. 25 Modalità di intervento 6
Art. 26 Messa fuori esercizio 6
CAPITOLO IV 6
Installazioni interne 6
Art. 27 Esecuzione 6
Art. 28 Prescrizioni tecniche 6
Art. 29 Collaudo 7

Art. 30 Obblighi del titolare dell'allacciamento 7
Art. 31 Dovere di informazione 7
Art. 32 Controlli 7
Art. 33 Responsabilità 7
Art. 34 Impianti di trattamento dell'acqua 7
CAPITOLO V 8
Fornitura dell'acqua 8
Art. 35 Principi 8
Art. 36 Limitazione o sospensione 8
Art. 37 Esclusione di responsabilità 8
Art. 38 Obbligo di prelievo e divieto di cessione 8
Art. 39 Prelievo abusivo 9
Art. 40 Forniture temporanee 9
Art. 41 Disdetta dell'abbonamento 9
Art. 42 Ripristino dell'abbonamento 9
Art. 43 Limitazione di portata per installazioni speciali 9
CAPITOLO VI 9
Apparecchi di misura 9
Art. 44 Misura e lettura 9
Art. 45 Proprietà e manutenzione 9
Art. 46 Ubicazione e posa 10
Art. 47 Responsabilità 10
Art. 48 Prescrizioni tecniche 10
Art. 49 Contestazioni 10
Art. 50 Disfunzioni 10
Art. 51 Sotto-contatori 10
CAPITOLO VII 11
Finanziamento 11
Art. 52 Autonomia finanziaria 11
Art. 53 Tassa di allacciamento - costi di realizzazione 11
Art. 54 Tassa di allacciamento - casistica e criteri di calcolo 11
Art. 55 Tassa di allacciamento - limiti minimi e massimi 11
Art. 56 Allacciamenti - costi di posa 12
Art. 57 Allacciamenti - spese di collaudo 12
Art. 58 Allacciamenti - offerta e fatturazione costi di realizzazione 12
Art. 59 Allacciamenti - altri costi 12
Art. 60 Allacciamenti - costi della dorsale 12
Art. 61 Tassa di utilizzazione 12
Art. 61bis Contributo di solidarietà 14

Art. 62 Fatturazione e acconti costi di fornitura 14
Art. 63 Incasso ed esecuzione 14
CAPITOLO VIII 14
Cauzioni 14
Art. 64 In generale 14
Art. 65 Deroghe 14
Art. 66 Importo e genere della cauzione 14
Art. 67 Inadempienza 15
Art. 68 Restituzione 15
Art. 69 Acquisizione cauzioni 15
CAPITOLO IX 15
Multe, contestazioni e procedura 15
Art. 70 Contravvenzioni 15
Art. 71 Contestazioni e procedure 15
CAPITOLO X 15
Disposizioni transitorie e finali 15
Art. 72 Abrogazioni 15
Art. 73 Entrata in vigore 16